SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 novembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1986, n. 770.

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia . . . . . . Pag. 3

LEGGE 11 novembre 1986, n. 771.

Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera. Pag. 8

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 10 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sandy 80» - Società cooperativa edilizia a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 14

DECRETO 11 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Coop. Se.A. - Società cooperativa servizi amministrativi, in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 14

Ministero della sanità

DECRETO 1° luglio 1986.

Determinazione della misura dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (principali e/o dipendenti) . . . . Pag. 15

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 4 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della Securitas - Mutua assicuratrice - Società mutua di previdenza, assistenza, assicurazione, denominata anche Securitas Fidelitas Vitae società di mutuo soccorso - Previdenza, assistenza, assicurazione, Cassa popolare di assicurazione e credito, in Roma . . . . . Pag. 16

DECRETO 4 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.I.A. - Società italiana assistenza - Società di mutuo soccorso», in Roma. Pag. 17

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 17 novembre 1986.

Norme di applicazione dei regolamenti comunitari che stabiliscono il pagamento di un premio ai produttori di carni ovine. Pag. 18

Ministero dell'interno

DECRETO 7 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a una parrocchia della diocesi di Tricarico. Pag. 22

DECRETO 7 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoventotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centotrentotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Asti . . . . Pag. 22

Ministero del tesoro

DECRETO 12 novembre 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro convertibili, settennali, con godimento 18 novembre 1986 . . . . . Pag. 30

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 34

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Modificazione al decreto di autorizzazione alla società «Cisalpina - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Milano, ad esercitare le attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende e abrogazione del decreto di sospensione dell'autorizzazione rilasciata alla predetta società . . Pag. 35

Modificazione al decreto di autorizzazione alla società «Lombardoveneto - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in Verona, ad esercitare le atttività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende. Pag. 35

Ministero del tesoro:

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savona . . . . Pag. 35

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Lucca . . . . Pag. 35

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per esami, a due posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta Pag. 36

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Bologna . . . . Pag. 38

Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Napoli . . . . Pag. 42

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Udine . . . . Pag. 44

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia. Pag. 44

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise. Pag. 44

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale. Pag. 44

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale . . . . Pag. 44

Regione Piemonte: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero infantile «Regina Margherita» dell'unità sanitaria locale n. 1-23 . . Pag. 44

Regione Lombardia:

Concorso ad un posto di assistente medico di pneumologia - area funzionale di medicina, presso il presidio ospedaliero «S. Gerardo» dell'unità sanitaria locale n. 64 . . . . Pag. 45

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia presso il presidio ospedaliero «Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16. . . . . Pag. 45

Regione Molise: Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia (disciplina ostetricia), presso l'unità sanitaria locale n. 1 . . . . Pag. 45

Regione Emilia-Romagna:

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista, presso l'unità sanitaria locale n. 9. Pag. 45

Concorso ad un posto di operatore professionale dirigente del personale infermieristico presso l'unità sanitaria locale n. 29. Pag. 45

Pubblica selezione ad un posto di operatore tecnico - falegname, presso l'unità sanitaria locale n. 29 . . . Pag. 45

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

ERRATA-CORRIGE

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo ai lavori preparatori della legge 17 novembre 1986, n. 759, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 19 novembre 1986). Pag. 46

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1986, n. 770.

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia sono autorizzate a stipulare, a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerche, nonché con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità tecnologica, previamente accertata dall'amministrazione committente.

2. Qualora la natura delle prestazioni o altre circostanze rendano non conveniente il confronto concorrenziale di cui al comma 1, può procedersi direttamente alla trattativa privata con i soggetti di cui allo stesso comma 1. Le determinazioni delle amministrazioni devono, in tal caso, essere adottate con espressa motivazione.

3. Le procedure ed i criteri per il confronto di economicità e di convenienza delle proposte e delle offerte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri competenti.

4. Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

5. I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al comma 1 possono essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione sugli stessi.

6. La presente legge non si applica ai contratti di ricerca disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2.

1. Il prezzo contrattuale è determinato preventivamente «a corpo» in modo forfettario; ove ciò non sia possibile o conveniente, il prezzo è determinato «a misura» e in contraddittorio con l'impresa sulla base di dettagliata analisi di costo secondo metodologie emanate dalle amministrazioni committenti.

2. Qualora la particolare complessità ed originalità delle prestazioni richieste non permetta la determinazione preventiva del prezzo secondo quanto previsto dal comma 1, esso sarà fissato in via provvisoria e definito successivamente «a misura» in base ai costi accertati. In quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili, i criteri per la valutazione dei costi, il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuta la commessa nonché le modalità di intervento dell'amministrazione per l'accertamento di detti costi. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali occorra apportare aggiornamenti e varianti al contratto, si applica la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

3. Sui costi determinati «a misura» si aggiunge una equa percentuale di maggiorazione da fissare in contratto che tenga conto degli oneri finanziari di commessa e del profitto di impresa.

4. I contratti di ricerca possono prevedere premi di incentivazione alla impresa per il raggiungimento di risultati superiori a quelli ipotizzati od anche per riduzione dei termini di esecuzione. In tale caso, nei contratti devono essere prestabiliti anche i criteri oggettivi per la determinazione della misura dei premi di incentivazione.

5. I contratti da stipularsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 devono prevedere il termine entro il quale la ricerca e lo sviluppo deve concludersi, restando salva la facoltà dell'amministrazione di concordare con la parte contraente termini suppletivi in relazione all'intervenuta evoluzione tecnica del progetto iniziale.

6. Qualora la prestazione contrattuale preveda l'esecuzione di due o più fasi di cui al comma 5 dell'articolo 1, il contratto deve stabilire, anche, il termine di esecuzione e il prezzo di ciascuna fase, nonché la facoltà dell'amministrazione di recedere dal contratto a conclusione di ciascuna fase, verso ristoro all'altra parte, in relazione alla prevista esecuzione dell'intero programma oggetto del contratto, delle spese da essa anticipate, dei costi effettivamente sostenuti e del profitto di impresa.

7. L'esecuzione di ciascuna fase del programma costituisce titolo valido per il pagamento del prezzo parziale riferito alla fase medesima.

Art. 3.

1. L'amministrazione committente acquisisce il diritto allo sfruttamento pieno ed esclusivo dell'invenzione industriale e di ogni altro risultato che derivi dalla ricerca

di cui all'articolo 1 della presente legge. Quando le esigenze dell'amministrazione lo consentano, tale diritto può essere ceduto preferendo, a parità di condizioni, l'impresa che ha eseguito la ricerca. In tal caso l'amministrazione potrà comunque utilizzare i risultati di ricerca, senza ulteriori oneri, ai fini della produzione di beni occorrenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 4.

1. Per le produzioni basate sui risultati di ricerca l'amministrazione è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca.

2. L'attività di ricerca può proseguire anche nel corso della fase di produzione per il miglioramento dei beni oggetto del contratto; in tale caso il corrispettivo della ricerca deve essere tenuto distinto da quello relativo alla produzione.

3. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, per l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, può procedersi a trattativa privata con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.

4. L'amministrazione è altresì autorizzata a procedere a trattativa privata, alle condizioni e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione nonché per le forniture di serie di prodotti indispensabili al completamento, al funzionamento ed alla efficienza dei materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia.

5. Per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, l'amministrazione, per esigenze funzionali, può richiederne all'altro contraente l'ulteriore esecuzione, alle stesse condizioni, prima che essi siano rinnovati o sostituiti da altri per l'anno successivo; in tale caso, le condizioni tecnico-economiche del contratto scaduto regolano provvisoriamente i rapporti tra le parti fino alla definizione del nuovo contratto.

6. Le norme contrattuali e di pagamento previste dalla presente legge si applicano parimenti alle fattispecie contrattuali di cui ai commi 1, 3 e 4.

Art. 5.

1. Ai fini del coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo e delle conseguenti direttive di indirizzo per la razionale utilizzazione dei risultati conseguiti e la prevenzione di eventuali disarmonie o duplicazione degli stessi programmi o parti di essi, i contratti di cui all'articolo 1 sono trasmessi almeno trenta giorni prima della definitiva approvazione alla Presidenza del Consiglio presso la quale può essere costituito un apposito comitato tecnico operativo.

2. Gli organi consultivi che, in base alle vigenti disposizioni, devono pronunciarsi sui progetti di contratto di cui alla presente legge, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alla conclusione della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente all'amministrazione richiedente.

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. Nel caso in cui venga disposto un supplemento di istruttoria, il parere va definitivamente reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

Art. 6.

1. Per motivi di urgenza, il Ministro può autorizzare, prima che sia intervenuta la definitiva stipulazione del contratto e nel limite massimo del 25 per cento dell'importo presunto della commessa, l'impresa prescelta all'esecuzione di determinate prestazioni previste nel relativo progetto di contratto — da specificare in apposito atto negoziale accettato e sottoscritto dall'impresa stessa — alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nel progetto di contratto.

2. L'atto negoziale di cui al comma precedente è sottoposto al preventivo parere dell'organo consultivo che deve pronunciarsi sul progetto di contratto. Il relativo provvedimento autorizzativo costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio e per i conseguenti pagamenti.

Art. 7.

1. In relazione agli oneri finanziari da sostenersi dall'altro contraente per l'approntamento delle attrezzature e per l'acquisto di materiali, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'amministrazione può corrispondere, in deroga all'articolo 12, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interessi, parte del prezzo contrattuale in misura non superiore al 50 per cento, verso prestazione di idonee garanzie.

2. La misura dell'anticipazione, i termini e le modalità per il relativo recupero nonché le forme di garanzia sono stabiliti nel contratto. Della determinazione dell'amministrazione di concedere l'anticipazione deve essere data, tuttavia, tempestiva notizia all'impresa perché ne tenga conto nella formulazione dell'offerta.

3. Per il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, nonché dei corrispettivi derivanti dalle anticipate prestazioni ai sensi dell'articolo 6, l'amministrazione è tenuta ad emettere i relativi titoli di spesa entro trenta giorni dalla redazione in contraddittorio dei documenti prescritti.

4. In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma 3, il contraente ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi notificati da terzi o da altre amministrazioni.

Art. 8.

1. La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il prezzo sia determinato «a misura» deve essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo che rifletta le variazioni intervenute, successivamente alla data dell'offerta, nei costi dei materiali e della manodopera e, nel caso di acquisti di materiali da effettuarsi all'estero da parte del contraente, anche alle variazioni dei cambi. Per i contratti il cui prezzo sia determinato «a corpo», la revisione è operante per la parte eccedente il 5 per cento di detto prezzo contrattuale.

2. Il calcolo del compenso revisionale è effettuato tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori all'uopo predisposto.

3. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per fatti imputabili al contraente, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

4. Qualora sia stata concessa l'anticipazione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ovvero ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, dal calcolo revisionale è escluso l'importo dell'anticipazione concessa, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di emissione del relativo titolo di spesa e quella del recupero, parziale o totale, dell'anticipazione stessa.

5. Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700, e all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 9.

1. Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'Amministrazione della difesa, dagli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

2. Alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1 provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge e negli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

3. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma prevista per i funzionari delegati.

4. Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonché le norme speciali vigenti per le singole amministrazioni e, per i rapporti negoziali, all'occorrenza, le norme del codice civile, salvo che non si tratti di contratti riguardanti l'attuazione di programmi di collaborazione multinazionale, anche se coordinati da agenzie o enti plurinazionali appositamente costituiti, ai cui rapporti si applica l'ordinamento esterno prescelto nei programmi o, in mancanza, quello dello Stato in cui gli accordi sono stati conclusi.

Art. 11.

1. Per tutti i contratti in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono applicabili, nei riguardi delle prestazioni ancora da eseguire, le disposizioni di cui all'articolo 3, all'articolo 7, commi 3 e 4, ed all'articolo 8.

2. Si applicano, altresì, le disposizioni relative all'obbligo del segreto contenute nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quanto riguarda le attività disciplinate dalla presente legge.

Art. 12.

1. Annualmente, con le relazioni alle tabelle degli stati di previsione della spesa dei rispettivi dicasteri, i Ministri informano il Parlamento sui programmi attuati ai sensi della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 4:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 113/1981, concernente «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976», è il seguente:

«Art. 9. (*Raggruppamenti di imprese*). — Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui alla presente legge, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nei commi successivi.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel caso indicato al precedente quarto comma ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti».

Nota all'art. 1, comma 6:

La legge n. 46/1982 reca «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale».

Si trascrive il testo dei primi due articoli di detta legge:

«Art. 1. — È autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.

Art. 2. — Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.

Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:

1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera *f)* del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 57/1975, concernente «Costruzione ed ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare», è il seguente:

«Art. 3. — È in facoltà dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione, indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Gli eventuali oneri finanziari derivanti all'ente, società od impresa di cui al primo comma del precedente articolo 2 dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma».

Nota all'art. 4, comma 3:

Per il titolo della legge n. 113/1981 si veda la nota all'art. 1, comma 4.

Nota all'art. 7, comma 1:

Il R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni concerne «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

Note all'art. 7, comma 4:

— Il testo degli articoli 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962, concernente «Approvazione del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministro dei lavori pubblici», è il seguente:

«Art. 35. (*Ritardi nei pagamenti degli acconti*). — Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuibile all'Amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile.

Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dello importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora dell'amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere, a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto».

«Art. 36. (*Ritardo nel pagamento della rata di saldo*). — Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attribuibili all'amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato.

Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2° comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento.

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35.

Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie».

— L'art. 4 della legge n. 741/1981, concernente «Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche», così dispone:

«L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.

Il termine di 90 giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni.

Sono nulli i patti in contrario o in deroga».

Nota all'art. 8, comma 4:

Il sesto comma dell'art. 12 del R.D. n. 2440/1923 (per il titolo del decreto si veda la nota all'art. 7, comma 1), aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, relativo alla semplificazione e allo snellimento delle procedure in materia di amministrazione e di contabilità generale dello Stato, prevede:

«Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con decreto del Ministro per il tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino alla metà del prezzo prima dell'inizio della esecuzione del contratto, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del fornitore o dell'imprenditore. La misura della anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie sono stabilite con il suddetto decreto. Con le medesime modalità e garanzie la prima anticipazione può essere seguita da altre in relazione allo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del settantacinque per cento del prezzo».

Note all'art. 8, comma 5:

— La legge n. 700/1974 riguarda «Modifica dell'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 741/1981 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) è il seguente:

«Art. 2. (*Pagamento revisione prezzi*). — Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700».

Nota all'art. 9, comma 1:

Per il titolo della legge n. 113/1981, si veda la nota all'art. 1, comma 4.

Note all'art. 9, comma 2:

— Il testo dell'intero art. 6 del R.D. n. 2440/1923 (per il titolo del decreto vedasi la nota all'art. 7, comma 1), è il seguente:

«Art. 6. — Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le L. 18.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere».

Il limite originario di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato (L. 75.000) è stato così aumentato di 240 volte per effetto del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, che ha assorbito l'aumento di 60 volte disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936.

— Il testo dell'art. 19 del citato R.D. n. 2440/1923 è il seguente:

«Art. 19. — Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente art. 17, non sono obbligatori per l'amministrazione, finché non sono approvati dal Ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.

L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto il parere del Consiglio di Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sarà motivato quando non sia seguito in tutto o in parte tale parere.

I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente le L. 4.800.000 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti.

Per il medesimo oggetto non possono essere formati più contratti, salve speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto.

Quando si tratti di oggetto che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il Ministro può conferire all'autorità che presiede l'asta la facoltà di approvare e rendere eseguibile il contratto».

Il limite originario di somma di cui al terzo comma dell'articolo soprariportato (L. 20.000) è stato così aumentato di 240 volte per effetto del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, che ha assorbito l'aumento di 60 volte disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936.

Nota all'art. 9, comma 4:

Il sesto comma dell'art. 60 del R.D. n. 2440/1923 (per il titolo del decreto si veda la nota successiva) prevede:

«I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti».

Nota all'art. 10, comma 1:

Il R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni concerne «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

Note all'art. 11, comma 2:

— Il R.D. n. 1161/1941 concerne «Norme relative al segreto militare».

— La legge n. 801/1977 concerne «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1768):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 30 maggio 1984.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 20 giugno 1984, con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VII, VIII e XII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 25 ottobre 1984, 27 marzo 1985, 10 luglio 1985, 1° agosto 1985, 26 febbraio 1986.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 15 aprile 1986.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 21 maggio 1986, e approvato il 22 maggio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1844):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 27 giugno 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, il 1°, 8 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 28 ottobre 1986 (atto n. 1844/*A* - relatore: sen. VENANZETTI).

Esaminato in aula e approvato il 28 ottobre 1986.

86G1123

LEGGE 11 novembre 1986, n. **771.**

Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse nazionale.

2. Essi sono attuati con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

Normativa generale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il comune di Matera definisce gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio di cui al medesimo articolo, sulla base delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, nonché dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale fino al 31 dicembre 1983 e anche in variante rispetto al piano regolatore generale vigente.

2. Il comune, nel quadro delle previsioni generali di recupero in termini di residenza, servizi, anche di interesse socio-economico, ed attrezzature pubbliche, nonché dei vincoli ambientali e paesaggistici, definisce l'articolazione degli interventi in programmi biennali, corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie.

3. Il comune determina le modalità di formazione dei programmi biennali secondo criteri che consentano la pubblicità delle scelte proposte.

4. L'approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste.

5. Gli organi che, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla-osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

Art. 3.

Programmi biennali di attuazione

1. I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei rioni Sassi di cui all'articolo 2 definiscono, tra l'altro:

a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

b) le aree e gli immobili di proprietà dello Stato da acquisire, e le aree e gli immobili di proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare organica attuazione degli interventi previsti nei programmi;

c) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi ammissibili in relazione all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le destinazioni d'uso ammissibili;

d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno dei rioni Sassi, finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento di residenze o attività presenti negli immobili oggetto degli interventi;

e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi e dei relativi finanziamenti.

2. Il primo programma biennale deve essere approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza biennale.

3. I successivi programmi biennali conterranno inoltre una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei precedenti.

4. Le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi biennali sono trasmesse dal comune alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 4.

Soggetti attuatori

1. Gli interventi previsti nei programmi biennali sono attuati:

a) dal comune di Matera, anche avvalendosi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera, nei seguenti casi:

1) interventi sugli immobili di proprietà dello Stato acquisiti ai sensi dell'articolo 11, comma 6;

2) interventi su immobili di proprietà privata, acquisiti in base all'articolo 6, comma 1;

3) interventi da attuare mediante esproprio od occupazioni temporanee, previa diffida, nei confronti dei proprietari, in caso di inerzia dei medesimi;

b) dai proprietari singoli o associati;

c) da imprese, anche cooperative, e loro consorzi.

2. Il comune può affidare in sub-concessione quota parte degli immobili e dei relativi interventi da realizzare ai sensi del comma 1 del presente articolo, a singoli o associati, a cooperative di abitazione o loro consorzi che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 8.

3. Il comune può affidare in concessione la realizzazione di quota parte degli interventi di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, nonché le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione, ad imprese, anche cooperative e loro consorzi, che risultino in possesso di adeguate caratteristiche imprenditoriali e finanziarie, dal medesimo comune definite.

4. Le convenzioni debbono comunque prevedere l'approvazione da parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.

5. Le convenzioni possono anche prevedere le modalità di uso degli immobili da parte dei sub-concessionari per un periodo successivo alla ultimazione dei lavori.

6. L'entità della quota e i contenuti degli interventi da affidare in concessione o in sub-concessione sono definiti nel programma biennale di attuazione.

7. Per la realizzazione dei servizi socio-economici, di cui al comma 2 dell'articolo 2, previsti nei programmi biennali, a fini di valorizzazione produttiva dei rioni Sassi il comune può stipulare inoltre apposite convenzioni con enti pubblici economici nonché aziende ed enti speciali istituiti ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 5.

Finanziamento

1. Per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989 è assegnato al comune di Matera un contributo dello Stato di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. È costituito presso il comune un fondo globale specificamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite. L'amministrazione del fondo spetta al comune che provvederà ad aprire apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera.

3. All'onere di 70 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1986, 1987, 1988 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento alla voce «Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Competenze del comune

1. Il comune di Matera provvede:

a) all'acquisizione, anche a trattativa privata, di aree ed immobili di proprietà privata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*;

b) alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati all'articolo 4, comma 1, numeri 1), 2) e 3);

c) alla concessione di contributi ai proprietari ed ai sub-concessionari per la esecuzione delle opere previste nel programma biennale;

d) all'affidamento in concessione degli interventi;

e) alla determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto e relativa entità;

f) alla realizzazione, ove non delegata ad altri soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, n. 3), si applicano le disposizioni dell'articolo 28, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune può assegnare in sub-concessione l'uso degli immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l'esecuzione delle opere relative.

4. Una quota non superiore al cinque per cento dei finanziamenti disponibili può essere destinata dal comune alla predisposizione, all'interno dei rioni Sassi, di alloggi-parcheggio e di sistemazioni provvisorie per attività economiche interessate dagli interventi di recupero.

5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il comune può impiegare importi non superiori al cinque per cento delle risorse suddette per l'affidamento di studi, ricerche, piani e progetti necessari alle finalità della presente legge.

Art. 7.

Interventi dei privati - Contributi - Obblighi

1. Sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei proprietari, concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie;

b) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;

c) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

d) i serramenti esterni;

e) l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario.

2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo e elevabile alla misura massima del settanta per cento qualora i soggetti richiedenti risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Il contributo viene erogato per il cinquanta per cento all'inizio dei lavori e per il restante cinquanta per cento al collaudo tecnico-amministrativo da parte del comune delle opere realizzate.

4. Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unità minima di intervento individuata nei programmi biennali abbia richiesto i contributi per interventi di cui ai commi precedenti, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

5. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'altro, si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni, a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima degli interventi e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione degli immobili.

6. Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo con atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dalla data di ultimazione degli interventi, gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 5 del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.

7. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in un'unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi maturati in base al tasso di sconto.

8. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini del presente articolo.

9. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo.

Art. 8.

Interventi dei sub-concessionari
Contributi - Obblighi

1. Sono assistiti da contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento, elevabile al settanta per cento per le cooperative di abitazione, della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi definiti all'articolo 7, comma 1, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei soggetti sub-concessionari, singoli o associati o cooperative di abitazione o loro consorzi, che risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che comunque deve prevedere:

a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) l'impegno ad abitare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione dell'intervento;

c) il canone di locazione da corrispondere al comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione degli immobili.

3. Gli interventi di recupero relativi alle attività produttive, commerciali e di servizio, previsti dai programmi biennali ed affidati a soggetti sub-concessionari aventi titolo, sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del sessanta per cento.

4. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che deve comunque prevedere:

a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) l'impegno ad utilizzare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi;

c) il canone di locazione da corrispondere al comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione dell'immobile.

Art. 9.

Credito fondiario ed edilizio

1. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Matera, per interventi su immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, mutui

edilizi ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Detti mutui possono essere garantiti, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Nei programmi biennali il comune indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati dai soggetti attuatori subconcessionari.

Art. 10.

Assegnazione di immobili in locazione

1. Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche, che debbono utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso.

Le assegnazioni avvengono sulla base di apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel quale debbono essere previsti:

a) requisiti soggettivi dei locatari;

b) la durata della locazione e i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni;

c) le sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione;

d) le opere di manutenzione che fanno capo al locatario.

2. I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal comune ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, con vincolo di spesa per la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dalla presente legge.

Art. 11.

Competenze statali

1. Fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di attuazione degli interventi per la sistemazione e il restauro architettonico, urbanistico, ambientale dei rioni Sassi, il provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata provvede in detti rioni a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio.

2. Le opere di cui al comma 1 sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al comma 1 e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

4. Il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni Sassi la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà dello Stato.

5. I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti di concerto con la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Basilicata e con il comune di Matera.

6. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, trasferisce al comune di Matera gli immobili e le aree di proprietà dello Stato compresi nei programmi biennali di attuazione, in concessione gratuita, per la durata di novantanove anni, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti.

7. Sono altresì trasferiti al comune in concessione gratuita novantanovennale gli immobili di uso pubblico realizzati in esecuzione della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali redige un elenco aggiornato delle aree e dei beni immobili siti nel comprensorio dei Sassi e del prospiciente altipiano murgico, da assoggettare alle disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089.

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune di Matera la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

Art. 12.

Avvio dei lavori

1. Per consentire, nell'ambito del primo programma biennale di attuazione degli interventi, l'immediato avvio dei lavori relativi ai piani di recupero approvati dal comune di Matera entro il 31 dicembre 1983, gli immobili di proprietà dello Stato e compresi in detti piani di recupero sono trasferiti in concessione gratuita al comune per la durata di novantanove anni.

2. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge agli adempimenti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Personale

1. Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il seguente personale, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:

a) architetti: n. 2;

b) ingegneri: n. 2;

c) geometri: n. 4;

d) geometri disegnatori: n. 4;

e) consulente legale: n. 1;

f) segretario dattilografo: n. 1.

2. I contratti hanno durata biennale.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Istituto autonomo per le case popolari di Matera provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e di cui è titolare della gestione.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, possono conseguire in assegnazione definitiva gli alloggi in godimento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupino alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e risultino alla medesima data:

a) subentrati nel rapporto di locazione agli originari assegnatari a seguito della volturazione di detto rapporto locativo;

b) assegnatari a titolo provvisorio di alloggi ad opera della commissione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 619;

c) occupanti di fatto, ma in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti e che si siano messi in regola col versamento dei canoni dovuti dalla data di occupazione dell'alloggio.

3. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.

4. Gli alloggi o gli immobili che risultino vuoti, od occupati da soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso alla edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, possono essere assegnati in locazione a soggetti colpiti da ordinanza di sgombero da alloggio occupato nei rioni Sassi con o senza titolo ed almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli immobili destinati ad uso di abitazione e di bottega artigiana del borgo La Martella ed acquisiti al patrimonio dell'Ente di sviluppo agricolo della Basilicata dalla UNRRA-Casas sono trasferiti in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari, al prezzo a suo tempo corrisposto alla UNRRA-Casas. Detti immobili possono essere assegnati in via definitiva agli attuali possessori.

6. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.

7. Le disposizioni delle leggi 17 maggio 1952, n. 619, 21 marzo 1958, n. 299, 28 febbraio 1967, n. 126, e 29 novembre 1971, n. 1043, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1:

La legge n. 1043/1971 concerne modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera.

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c):

La legge n. 457/1978 reca norme per l'edilizia residenziale. Il testo del relativo art. 31 è il seguente:

«Art. 31. *(Definizione degli interventi).* — Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 4, comma 7:

Il regio decreto n. 2011/1934 ha approvato il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa. Il testo dell'art. 32 è il seguente:

«Art. 32. — Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:

1° adempiono le attribuzioni già demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;

2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1° della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;

3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresì, a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni;

4° amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali semprechè siano fondati e gestiti da altri enti pubblici, fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano;

5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1°, ultimo comma, del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli articoli 61 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli articoli 34 e seguenti.

Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali.

Ai Consigli sono altresì deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della provincia nei riguardi dei servizi di contabilità e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché, quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267».

Nota all'art. 6, comma 2:

Il testo dei commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 28 (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente) della legge n. 457/1978 recante: «Norme per l'edilizia residenziale» è il seguente:

«L'esproprio può aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Per i comuni che adottano, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute».

Note all'art. 9, comma 1:

— Il titolo IV della legge n. 457/1978 reca norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. Gli articoli ivi compresi recano disposizioni in materia di:

individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente (art 27);
piano di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 28);
utilizzazione dei fondi da parte dei comuni (art. 29);
piani di recupero di iniziative dei privati (art. 30);
definizione degli interventi (art. 31);
disposizioni particolari (art. 32);
agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero (art. 33);
piani esecutivi vigenti (art. 34).

— Il D.P.R. n. 7/1976 reca norme relative alle emissioni obbligatorie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività dei predetti enti e sezioni.

Note all'art. 11, comma 8:

— La legge n. 1497/1939 concerne protezione delle bellezze naturali.

— La legge n. 1089/1939 concerne tutela delle cose d'interesse artistico e storico.

Nota all'art. 11, comma 9:

Il testo dell'art. 31 della legge n. 1089/1939 (per il titolo v. nota precedente) è il seguente:

«Art. 31. — Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro.

Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto».

Note all'art. 14, comma 2:

— La legge n. 619/1952 riguarda il risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera. Si riporta, per notizia, il testo del relativo art. 7:

«Art. 7. — Il sindaco di Matera, d'intesa col genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Nello stesso modo sono sgomberati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni «Sassi» previsto negli articoli seguenti.

Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni «Sassi» successivamente al 1° gennaio 1965, né coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.

Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera».

— L'art. 10 della legge n. 619/1952, come modificato dall'art. 4 della legge n. 126/1967, così dispone:

«Art. 10. — Per l'assegnazione degli alloggi è costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonché del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.

Le assegnazioni saranno fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti dal penultimo comma dell'art. 7, ed in conformità dei criteri stabiliti nel programma.

Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi».

Nota all'art. 14, comma 5:

Si trascrive, per opportuna conoscenza, il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 386/1976 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), in deroga al quale il presente comma diversamente dispone:

«I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte dell'autorità competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale».

Note all'art. 14, comma 7:

— La legge n. 619/1952 riguarda il risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera.

— La legge n. 299/1958 concerne il finanziamento per il risanamento dei «Sassi» di Matera.

— La legge n. 126/1967 concerne provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela storico-artistica.

— La legge n. 1043/1971 concerne modifiche alla legge n. 126/1967 sopraindicata.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1339):

Presentato dall'on. COLOMBO ed altri il 22 febbraio 1984.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 19 marzo 1984, con pareri delle commissioni I, II, IV, V e VI.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 31 maggio 1984, 6 giugno 1984, 25 ottobre 1984, 17 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 25 settembre 1985.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 9, 16 ottobre 1985; 4 dicembre 1985 e approvato il 3 aprile 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1790):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 20 maggio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 4, 11, 26 giugno 1986; 16 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 28 ottobre 1986 (atto n. 1790/*A* - relatore sen. SALERNO).

Esaminato in aula e approvato il 28 ottobre 1986.

86G1119

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sandy 80» - Società cooperativa edilizia a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione del commissario governativo della cooperativa «Sandy 80» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Sandy 80» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Giuliani in data 20 novembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Raimondo Paonne, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A8962

DECRETO 11 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Coop. Se.A. - Società cooperativa servizi amministrativi, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata a carico della società cooperativa Coop.Se.A. - Società cooperativa servizi amministrativi, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Coop.Se.A. - Società cooperativa servizi amministrativi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Alberto Politi, in data 27 luglio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mario Bianchi, residente a Roma, via G. Combi, 71, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A8961

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° luglio 1986.

Determinazione della misura dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (principali e/o dipendenti).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, che conferisce al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, il potere di determinare la misura del compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, principali e/o dipendenti;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869;

Vista l'annotazione in calce alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239;

Visto l'art. 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come risulta modificato dall'art. 8 della legge 28 luglio 1978, n. 417;

Visti gli articoli 5 e 7 della legge 13 luglio 1984, n. 302;

Visti i decreti interministeriali 27 dicembre 1977, 22 dicembre 1980 e 15 dicembre 1983, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1978, n. 112 del 23 aprile 1981 e n. 92 del 2 aprile 1984, con i quali è stata determinata e revisionata, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, la misura del compenso globale spettante ai veterinari non statali incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati;

Considerato che, per la continuità e la natura dei servizi veterinari di frontiera, l'incarico pone in essere, per i sanitari che ne sono investiti, l'obbligo della permanente reperibilità;

Ritenuto opportuno fissare, ai fini pratici, un minimo e un massimo entro i quali stabilire, caso per caso, il compenso da attribuire in relazione all'importanza dell'incarico affidato;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari principali di confine, porto, aeroporto e dogana interna viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo L. 115.000 mensili;
massimo L. 487.000 mensili.

Il compenso è riferito ad incarichi continuativi di durata non inferiore ad un mese, anche se espletati contemporaneamente nell'ufficio principale e negli uffici da questo dipendenti, nell'ambito territoriale della stessa circoscrizione veterinaria.

Per le frazioni di mese il compenso viene computato sulla base della quota mensile, considerando il mese stesso costituito di trenta giorni.

Diversamente da quanto stabilito al successivo art. 3 la presente disposizione si applica anche nei confronti dei veterinari coadiutori che operano esclusivamente negli uffici dipendenti posti nell'ambito di dogane dove il traffico non è di limitata entità e vi si svolge in via continuativa.

Art. 2.

Il Ministro della sanità stabilirà, all'atto in cui vengono conferiti gli incarichi ed entro i limiti fissati dal primo comma del precedente art. 1, la misura dei compensi da corrispondere, tenendo conto delle modalità e del volume delle prestazioni che i veterinari coadiutori sono chiamati a svolgere, nonché delle condizioni di disagiatezza delle sedi presso le quali si svolgono gli incarichi stessi.

I compensi di cui al primo comma del precedente art. 1 sono corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate.

Art. 3.

Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti esclusivamente negli uffici veterinari

di confine, porto, aeroporto e dogana interna dipendenti dagli uffici principali viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo L. 120.000 annue;
massimo L. 1.747.000 annue.

Il compenso è riferito ad incarichi continuativi di durata non inferiore ad un anno, anche se espletati contemporaneamente in più uffici dipendenti, nell'ambito territoriale della stessa circoscrizione veterinaria.

Per incarichi continuativi riguardanti periodi inferiori ad un anno il compenso viene computato, sulla base del minimo e massimo indicati nel primo comma del presente articolo, in riferimento al numero di mesi in cui sono durati gli incarichi stessi (dodicesimi).

Per le frazioni di mese il compenso viene computato, sulla base della quota mensile (dodicesimo), considerando il mese stesso costituito di trenta giorni.

Art. 4.

Il Ministro della sanità stabilirà, all'atto in cui vengono conferiti gli incarichi ed entro i limiti fissati al primo comma del precedente art. 3, la misura dei compensi da corrispondere, tenendo conto del volume del traffico di animali e/o di prodotti animali registrato nell'ultimo biennio, nonché delle condizioni di disagiatezza delle sedi presso le quali si svolgono gli incarichi stessi.

I compensi di cui al primo comma del precedente art. 3 sono corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate mensili.

Art. 5.

I tributi speciali di cui alla lettera *C*), numeri 1), 2) e 3), della tabella *B* annessa alla legge 26 settembre 1954, n. 869, modificati dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 302, riscossi per i servizi resi dai veterinari coadiutori, sono versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, secondo le istruzioni emanate dai Ministeri della sanità e del tesoro.

Nei confronti dei predetti veterinari opera l'art. 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734, che ha abrogato gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Ai veterinari coadiutori, quanto spetta, sarà corrisposta l'indennità chilometrica di cui alla nota n. 6 in calce alla richiamata tabella *B* ovvero quella prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'una e l'altra nella misura stabilita al primo comma dell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Le indennità di cui al presente comma sono corrisposte nei modi di legge.

In forza di quanto sancito nell'annotazione in calce alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, le prove diagnostiche di cui alla lettera *C*), n. 4, della tabella *B* annessa alla legge n. 869 sono eseguite, in tutti i casi, a titolo gratuito.

Art. 6.

Per le missioni, regolarmente autorizzate, da effettuarsi in dipendenza degli incarichi, spetta ai veterinari coadiutori una indennità commisurata a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato della settima qualifica funzionale. Tale indennità farà carico al cap. 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità qualora le missioni siano effettuate su disposizione di questa amministrazione, mentre graverà sul cap. 1029 dello stesso bilancio del Ministero della sanità nel caso le missioni siano applicate in dipendenza di servizi resi su richiesta di enti e privati. Alle predette missioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

Art. 7.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, i veterinari coadiutori esplicano la loro attività sotto la vigilanza dei direttori degli uffici capo circoscrizionali.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti interministeriali 27 dicembre 1977, 22 dicembre 1980 e 15 dicembre 1983, citati in premessa.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, fatta eccezione per la nuova misura dei compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, che decorrerà dal 1° luglio 1986. Fino a tale data continueranno ad avere applicazione i compensi stabiliti con il citato decreto interministeriale 15 dicembre 1983.

Roma, addì 1° luglio 1986

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1986
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 237

86A8963

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della Securitas - Mutua assicuratrice - Società mutua di previdenza, assistenza, assicurazione, denominata anche Securitas Fidelitas Vitae società di mutuo soccorso - Previdenza, assistenza, assicurazione, Cassa popolare di assicurazione e credito, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 9 luglio 1986, n. 613756, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della Securitas - Mutua assicuratrice - Società mutua di previdenza, assistenza, assicurazione, denominata anche Securitas Fidelitas Vitae società di mutuo soccorso - Previdenza assistenza, assicurazione, Cassa popolare di assicurazione e credito, con sede legale in Roma e uffici amministrativi in Milano, corso Vittorio Emanuele, 15;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta Securitas - Mutua assicuratrice - Società mutua di previdenza, assistenza, assicurazione, denominata anche Securitas Fidelitas Vitae società di mutuo soccorso - Previdenza, assistenza, assicurazione, Cassa popolare di assicurazione e credito, è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano la attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 25 luglio 1986 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La Securitas - Mutua assicuratrice - Società mutua di previdenza, assistenza, assicurazione, denominata anche Securitas Fidelitas Vitae società di mutuo soccorso - Previdenza, assistenza, assicurazione, Cassa popolare di assicurazione e credito, con sede legale in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Italo Scalera.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della Securitas - Mutua assicuratrice - Società mutua di previdenza, assistenza, assicurazione, denominata anche Securitas Fidelitas Vitae società di mutuo soccorso - Previdenza, assistenza, assicurazione, Cassa popolare di assicurazione e credito, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1986

Il Ministro: ZANONE

86A8959

DECRETO 4 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.I.A. - Società italiana assistenza - Società di mutuo soccorso», in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 9 luglio 1986, n. 613758, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della «S.I.A. - Società italiana assistenza - Società di mutuo soccorso», con direzione generale e sede legale in Roma, corso Italia n. 97 e sede operativa a Torino, corso Re Umberto n. 8;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta «S.I.A. - Società italiana assistenza - Società di mutuo soccorso», è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 25 luglio 1986 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La «S.I.A. - Società italiana assistenza - Società di mutuo soccorso», con direzione generale e sede legale a Roma, corso Italia n. 97 e sede operativa a Torino, corso Re Umberto n. 8, e posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Ducco.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della «S.I.A. - Società italiana assistenza - Società di mutuo soccorso» ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1986

Il Ministro: ZANONE

86A8960

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 novembre 1986.

Norme di applicazione dei regolamenti comunitari che stabiliscono il pagamento di un premio ai produttori di carni ovine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 1837/80 del Consiglio del 27 gennaio 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;

Visto il regolamento CEE n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine;

Visto il regolamento CEE n. 3007/84 della commissione del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerato che con i regolamenti CEE n. 3523/85 e n. 3524/85 del Consiglio del 10 dicembre 1985 nonché con il regolamento CEE n. 1065/86 della commissione il premio previsto per i produttori di carni ovine è concesso anche ai produttori di carni caprine, limitatamente alle zone previste nei succitati regolamenti nella misura dell'80% di quella stabilita per i produttori di carni ovine;

Considerato che, ai sensi dei succitati regolamenti, il premio è concesso ai produttori, qualora a fine campagna il prezzo di mercato risulti inferiore a quello di base;

Considerato che il premio può essere liquidato nella misura determinata per la Francia a quei produttori italiani che allevino per almeno due mesi gli agnelli ed i capretti partoriti dalle pecore o capre per le quali richiedono il premio;

Considerato che normalmente in un gregge il numero delle femmine coperte per la prima volta e di quelle destinate alla riforma di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 872/84 si equivalgono, e che possono quindi ritenersi eleggibili al premio le femmine che hanno partorito almeno una volta;

Considerato, altresì, che eventuali variazioni del gregge non possono costituire un danno per il FEOGA, salvo che in caso di diminuzione del patrimonio ovino, in quanto le femmine destinate alla riforma sopravanzerebbero quelle coperte per la prima volta;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni nazionali di attuazione nell'evenienza che si verifichino le condizioni previste dalla normativa comunitaria per il pagamento del premio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento CEE n. 872/84 e del presente decreto si intende:

a) produttore di carne ovina e/o caprina:

l'imprenditore, persona fisica o giuridica, che si dedica all'allevamento di almeno dieci pecore e/o capre nel territorio nazionale;

un'associazione di persone fisiche o giuridiche che utilizza pascoli e/o fabbricati e attrezzature annesse occorrenti per allevare almeno dieci pecore e/o capre nel territorio nazionale;

b) pecora eleggibile: tutte le femmine della specie ovina che hanno partorito almeno una volta e presenti sull'azienda al momento del controllo;

c) capra eleggibile: tutte le femmine della specie caprina che hanno partorito almeno una volta e presenti sull'azienda al momento del controllo.

Tuttavia qualora nel corso dei controlli venga accertata o valutata un'importante riduzione numerica del gregge, rispetto a quanto dichiarato in domanda, l'accertamento del numero delle pecore e/o capre che possono beneficiare del premio deve essere eseguito tenendo conto anche delle femmine montate per la prima volta, e visibilmente gravide, nonché di quelle destinate alla riforma, come specificato dagli articoli 1 del regolamento CEE n. 872/84 e 5 del regolamento CEE n. 3007/84.

Art. 2.

Possono presentare le domande per beneficiare del premio di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 1837/80 i produttori, come definiti al precedente art. 1, lettera *a)*.

Art. 3.

I produttori che intendono ottenere il premio devono presentare domanda in carta semplice in duplice copia, con firma autenticata nelle forme di legge, indirizzata agli assessorati regionali dell'agricoltura o agli organi regionali da essi designati, in appresso indicati con la dizione «organismi regionali», nella cui circoscrizione è allevato il bestiame cui la domanda si riferisce.

Le domande devono essere presentate per ogni campagna nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo dai produttori, individualmente o tramite una loro associazione riconosciuta, e devono essere redatte in conformità allo schema di cui all'allegato 1.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione, rilasciata dalle autorità locali designate dagli organismi regionali, atta a comprovare la veridicità dei dati esposti nelle domande stesse.

Art. 4.

Il premio può essere richiesto per il numero di pecore e/o capre come definite al precedente art. 1, lettere *b)* e *c)*, che l'allevatore si impegna a mantenere in vita nel gregge per almeno 100 giorni dopo la fine del periodo utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Nella domanda può essere indicato il numero degli agnelli e/o capretti nati nel corso della campagna che hanno già compiuto l'età di due mesi e/o che si prevede di allevare oltre tale età e per i quali si chiede il premio della regione 2 (Francia).

Nella domanda dovrà inoltre essere riportato a titolo indicativo il numero delle pecore e/o capre che l'allevatore intende destinare alla riforma, il numero delle agnelle e/o caprette che prevede di mantenere alla rimonta nonché il o i periodi in cui normalmente si verificano i parti.

Art. 6.

Il richiedente deve conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna le fatture, le ricevute o eventuali altri documenti giustificativi, dai quali risultino le cessioni degli agnelli, dei capretti, delle pecore, delle capre e delle loro carni.

Art. 7.

Gli organismi regionali procedono all'istruttoria delle domande e comunicano agli assessorati regionali dell'agricoltura il riepilogo delle domande accettate.

Gli assessorati regionali a loro volta trasmettono all'A.I.M.A. entro il 30 maggio un riepilogo regionale delle domande accolte redatto secondo le schema allegato 2.

L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura, entro il 30 giugno, il numero delle domande e delle pecore e/o capre per le quali è stato chiesto il premio.

Art. 8.

Nel corso dei cento giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande, gli organismi regionali procedono a controlli amministrativi che devono essere integrati con sopralluoghi diretti tendenti ad accertare:

la rispondenza del numero delle pecore e/o capre che danno diritto al premio con quello dichiarato dal richiedente;

il rispetto dell'impegno di cui all'art. 4 del presente decreto;

l'eventuale rispondenza del numero degli agnelli e/o capretti che siano stati portati all'età di due mesi.

I sopralluoghi di cui al precedente comma devono interessare almeno il 20% delle imprese che hanno richiesto il premio.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale, con l'esito dell'accertamento.

Sulla base dei controlli effettuati, gli assessorati regionali dell'agricoltura trasmettono all'A.I.M.A., entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, l'elenco in triplice copia delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema allegato 3A e/o 3B.

L'A.I.M.A., entro il 30 settembre comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un riepilogo, distinto per regione, dal quale risultino il numero delle domande messe in liquidazione, il numero delle pecore e/o capre oggetto del premio ed il numero delle pecore e/o capre che beneficiano del premio determinato per la regione 2 (Francia).

Art. 9.

Nel caso vengano rilevate infrazioni ai regolamenti comunitari o al presente decreto posteriormente all'invio degli elenchi di liquidazione, gli organismi regionali provvedono a trasmettere immediatamente copia del verbale di accertamento all'A.I.M.A., onde consentire a quest'ultima di non procedere al pagamento del premio o di avviare la procedura per il recupero totale o parziale delle somme pagate.

Art. 10.

Qualora nel corso dei controlli si riscontri un numero di pecore inferiore a quello dichiarato in domanda, il premio va versato, ai sensi dell'art. 6 del regolamento CEE n. 3007/84, per il numero effettivo di pecore presenti al momento del controllo stesso, sempre che la diminuzione sia imputabile a circostanze naturali della vita del gregge.

Art. 11.

In caso di riconoscimento di causa di forza maggiore deve essere data comunicazione all'A.I.M.A. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre successivo alla fine della campagna.

Art. 13.

Il decreto 30 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985 è abrogato a partire dal 1° gennaio 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA

Il sottoscritto.................................. nato a..................................
il .... residente in.........................nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ....
avente sede in.................................. chiede che gli venga concesso il premio di cui al regolamento CEE n. 3007/84 per n. .... pecore e per n. .... capre.

Chiede inoltre che per n. .... pecore e per n. .... capre venga liquidata l'integrazione del premio sino al livello di quello stimato per la regione 2 (Francia) in relazione ad altrettanti agnelli e/o capretti che ha allevato e/o prevede di allevare oltre l'età di due mesi.

A tal fine dichiara:

1) di esercitare l'allevamento di animali della specie ovina e/o caprina in contrada/e .... agro/i..............................;
di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada/e .... agro/i.................. nel periodo ....
(questa ultima frase va inserita solo in caso di greggi transumanti);

2) di avere attualmente in allevamento n. .... pecore, di destinare alla rimonta n. .... agnelle, di destinare alla riforma n. .... pecore;

3) di avere attualmente in allevamento n. .... capre, di destinare alla rimonta n. .... caprette, di destinare alla riforma n. .... capre;

4) che i parti avvengano normalmente nei periodi................;

5) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine;

6) di non avere presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento CEE n. 3007/84 presso altri organismi regionali della Repubblica italiana.

Il sottoscritto si impegna a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti o delle loro carni.

Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

Allega inoltre documentazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 17 novembre 1986.

ALLEGATO 2

SCHEMA DEL RIEPILOGO DELLE DOMANDE ACCETTATE

Assessorato regionale ....

Provincia	Comune	Numero aziende interessate	Numero pecore	Numero capre

ALLEGATO 3/*A*

Schema di elenco delle domande ammesse a liquidazione

Campagna..

REGIONE...................................... *Provincia*................................. Ufficio...

Elenco n. ....

CORRESPONSIONE DEL PREMIO AI PRODUTTORI DI CARNI OVINE E CAPRINE (REGOLAMENTI CEE N. 1837/84, N. 872/84 E N. 3007/84) PREVIE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO CEE N. 3007/84 E DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE 17 NOVEMBRE 1986.

Importo unitario per pecora del premio .... ECU pari a L. ....

Importo unitario per capra del premio .... ECU pari a L. ....

N. d'ordine dell'elenco (1)	N. e sigla della domanda	Cognome e nome del richiedente	Luogo e data di nascita	Indirizzo via - n. - c.a.p. comune	Premio per pecora		Premio per capra		Totale importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (3)
					Totale numero pecore	Importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (2)	Totale numero capre	Importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i venticinque nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un richiedente.
(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di pecore e l'importo unitario.
(3) L'importo da pagare deve essere uguale alla somma dei premi.

N.B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi e delle integrazioni liquidati con l'elenco stesso, gli importi totali dei premi e delle integrazioni, l'importo globale nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione:

«Viste le domande degli allevatori elencate nei n. .... fogli costituenti l'elenco; effettuate le verifiche di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 3007/84 e di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 17 novembre 1986 si liquidano gli importi specificati nella colonna 10 a fianco di ciascun nominativo per la somma complessiva di L. .... per il totale di capi indicati nelle colonne 6 e 8».

ALLEGATO 3/*B*

Schema di elenco delle domande ammesse a liquidazione

Campagna..

REGIONE...................................... *Provincia*................................. Ufficio...

Elenco n. ....

CORRESPONSIONE DELL'INTEGRAZIONE DI PREMIO AI PRODUTTORI DI CARNI OVINE E CAPRINE (REGOLAMENTI CEE N. 1837/80, N. 872/84 E N. 3007/84) PREVIE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO CEE N. 3007/84 E DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE 17 NOVEMBRE 1986.

Importo unitario dell'integrazione di premio per pecora .... ECU pari a L. ....

Importo unitario dell'integrazione di premio per capra .... ECU pari a L. ....

N. d'ordine dell'elenco (1)	N. e sigla della domanda	Cognome e nome del richiedente	Luogo e data di nascita	Indirizzo via - n. - c.a.p. comune	Integrazione di premio per pecora		Integrazione di premio per capra		Totale importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (3)
					Totale numero pecore	Importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (2)	Totale numero capre	Importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i venticinque nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un richiedente.
(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di pecore e l'importo unitario.
(3) L'importo da pagare deve essere uguale alla somma dei premi.

N.B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi e delle integrazioni liquidati con l'elenco stesso, gli importi totali dei premi e delle integrazioni, l'importo globale nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione:

«Viste le domande degli allevatori elencate nei n. .... fogli costituenti l'elenco; effettuate le verifiche di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 3007/84 e di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 17 novembre 1986 si liquidano gli importi specificati nella colonna 10 a fianco di ciascun nominativo per la somma complessiva di L. .... per il totale di capi indicati nelle colonne 6 e 8».

86A8931

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a una parrocchia della diocesi di Tricarico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentuno parrocchie costituite nella diocesi di Tricarico;

Visto il decreto in data 29 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Tricarico determina la sede e la denominazione della trentaduesima parrocchia costituita nella propria diocesi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla seguente parrocchia costituita nella diocesi di Tricarico:

32. Comune di Stigliano (Matera), parrocchia S. Teresa di Gesù Bambino, avente sede in via dei Castagni, 1.

Art. 2.

La parrocchia di cui al precedente art. 1 acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale della parrocchia stessa è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 4.

La parrocchia di cui trattasi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8824

DECRETO 7 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoventotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centotrentotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Asti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 29 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Asti determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centoventotto parrocchie costituite nella diocesi di Asti, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI ASTI

1. Comune di Agliano, parrocchia di S. Giacomo Maggiore, sita in 14041 via Principe Amedeo n. 3.

2. Comune di Albugnano, parrocchia di S. Giacomo Maggiore, sita in 14020 via Regina Margherita n. 6.

3. Comune di Antignano, parrocchia di S. Stefano, sita in 14010 via Malabajla n. 2.

4. Comune di Asti, parrocchia della Beata Vergine degli Angeli, sita in 14100 frazione Portacomaro Stazione n. 75.

5. Comune di Asti, parrocchia di Maria Ausiliatrice, sita in 14100 frazione di Viattosto n. 33.

6. Comune di Asti, parrocchia Natività di Maria Vergine, sita in 14100 frazione Caniglie, via Valleversa n. 52.

7. Comune di Asti, parrocchia di Nostra Signora Assunta, sita in 14100 frazione Valleandona n. 33.

8. Comune di Asti, parrocchia Nostra Signora di Lourdes, sita in 14100 piazza Nostra Signora di Lourdes.

9. Comune di Asti, parrocchia del Sacro Cuore, sita in 14100 via San Bernardino.

10. Comune di Asti, parrocchia SS. Annunziata, sita in 14100 via Pio Domenico n. 6.

11. Comune di Asti, parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 14100 frazione Valenzani n. 9.

12. Comune di Asti, parrocchia di S. Carlo, sita in 14100 frazione Montegrosso Cinaglio, via della Chiesa n. 19.

13. Comune di Asti, parrocchia di S. Caterina, sita in 14100 corso Alfieri n. 424.

14. Comune di Asti, parrocchia di S. Domenico Savio, sita in 14100 via Tosi n. 30.

15. Comune di Asti, parrocchia di S. Giacomo, sita in 14100 frazione Revignano n. 23.

16. Comune di Asti, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 14100 frazione Casabianca n. 58.

17. Comune di Asti, parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 14100 corso Dante n. 188.

18. Comune di Asti, parrocchia dei Santi Marcello e Defendente, sita in 14100 frazione Montemarzo, via Bosia n. 38.

19. Comune di Asti, parrocchia della Cattedrale « S. Maria Assunta », sita in 14100 via San Gioanni n. 8.

20. Comune di Asti, parrocchia di S. Maria De Horticis, sita in 14100 frazione Vaglierano, piazza della Chiesa n. 3.

21. Comune di Asti, parrocchia di S. Maria Nuova, sita in 14100 piazza S. Maria Nuova n. 4.

22. Comune di Asti, parrocchia di S. Martino, sita in 14100 piazza San Martino n. 11.

23. Comune di Asti, parrocchia di S. Martino, sita in 14100 frazione Castiglione, via della Chiesa, 41/C.

24. Comune di Asti, parrocchia di S. Marziano, sita in 14100 frazione San Marzanotto n. 88.

25. Comune di Asti, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 14100 frazione Variglie, piazza S. Michele n. 11.

26. Comune di Asti, parrocchia di S. Paolo, sita in 14100 via Cavour, 47.

27. Comune di Asti, parrocchia di S. Pietro, sita in 14100 frazione Quarto, via Coardi, 113.

28. Comune di Asti, parrocchia di S. Pietro, sita in 14100 frazione Serravalle, via XX Settembre, 56.

29. Comune di Asti, parrocchia di S. Pietro, sita in 14100 corso Genova, 14.

30. Comune di Asti, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 14100 frazione Mombarone n. 43.

31. Comune di Asti, parrocchia di S. Secondo, sita in 14100 via al Teatro n. 4.

32. Comune di Asti, parrocchia di S. Silvestro, sita in 14100 via Morelli n. 13.

33. Comune di Asti, parrocchia di S. Stefano, sita in 14100 frazione Sessant, piazza della Chiesa n. 22.

34. Comune di Azzano, parrocchia di S. Giacomo Apostolo, sita in 14030 strada comunale della Villa n. 10.

35. Comune di Baldichieri, parrocchia di S. Secondo, sita in 14011 via Umberto, 22.

36. Comune di Belveglio, parrocchia Natività di Maria, sita in 14040 via Vittorio Alfieri n. 8.

37. Comune di Calosso, parrocchia Cuore Immacolato di Maria, sita in 14052 frazione Piana del Salto n. 40.

38. Comune di Calosso, parrocchia di S. Martino, sita in 14052 via San Martino n. 10.

39. Comune di Camerano Casasco, parrocchia dei Santi Lorenzo e Paolo, sita in 14020 via Balbo n. 8.

40. Comune di Cantarana, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 14018 via Borgo, 13.

41. Comune di Capriglio, parrocchia di S. Martino, sita in 14014 via Città n. 1.

42. Comune di Castagnole Monferrato, parrocchia di S. Martino, sita in 14030 via al Castello n. 2.

43. Comune di Castellalfero, parrocchia della SS. Annunziata, sita in 14033 frazione Callianetto n. 181.

44. Comune di Castellalfero, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 14033 piazza Castello n. 11.

45. Comune di Castellero, parrocchia di S. Pietro in Vincoli, sita in 14011 via Borsarelli n. 6.

46. Comune di Castello d'Annone, parrocchia di S. Maria delle Ghiare, sita in 14034 via Ricci n. 26.

47. Comune di Castello d'Annone, parrocchia dei Santi Pietro e Stefano, sita in 14034 frazione Crocetta, 21.

48. Comune di Castelnuovo Calcea, parrocchia di S. Stefano, sita in 14040 via Guercina n. 1.

49. Comune di Castelnuovo Don Bosco, parrocchia dei Santi Maria e Domenico Savio, sita in 14020 frazione Mondonio, piazza Conte Balbo.

50. Comune di Cellarengo, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 14010 via G. Sorba n. 11.

51. Comune di Celle Enomondo, parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 14010 via Parrocchiale n. 4.

52. Comune di Cerreto, parrocchia di S. Andrea, sita in 14020 via Morra n. 1.

53. Comune di Cerro Tanaro, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 14030 piazza della Chiesa n. 6.

54. Comune di Chiusano, parrocchia di S. Maria, sita in 14025 via S. Martino n. 8.

55. Comune di Cinaglio, parrocchia di S. Felice, sita in 14020 via Roma n. 1.

56. Comune di Cisterna, parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, sita in 14010 via Duca d'Aosta n. 9.

57. Comune di Cisterna, parrocchia di S. Matteo, sita in 14010 frazione San Matteo n. 2.

58. Comune di Corsione, parrocchia di S. Cristoforo, sita in 14020 via Vittorio Veneto n. 12.

59. Comune di Cortandone, parrocchia di S. Antonio abate, sita in 14013 via della Costa n. 8.

60. Comune di Cortanze, parrocchia dei Santi Pietro e Giovanni, sita in 14020 via Roero n. 2.

61. Comune di Cortazzone, parrocchia di S. Secondo, sita in 14010 via Roma n. 2.

62. Comune di Cossombrato, parrocchia di S. Stefano, sita in 14020 piazza S. Stefano n. 2.

63. Comune di Costigliole, parrocchia della Beata Vergine delle Grazie, sita in 14055 frazione Madonnina n. 10.

64. Comune di Costigliole, parrocchia Madonna di Loreto e S. Grato, sita in 14055 via Rovere n. 16.

65. Comune di Costigliole, parrocchia Nostra Donna di Loreto, sita in 14055 via Serratrice n. 11.

66. Comune di Costigliole, parrocchia di S. Anna, sita in 14055 frazione S. Anna.

67. Comune di Costigliole, parrocchia della SS. Annunziata, sita in 14055 frazione Annunziata n. 14.

68. Comune di Costigliole, parrocchia di S. Francesco di Sales, sita in 14050 frazione Motta, via Cassanello.

69. Comune di Costigliole, parrocchia di S. Margherita, sita in 14055 frazione Santa Margherita.

70. Comune di Costigliole, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 14055 frazione Bogliètto, via Alba n. 38.

71. Comune di Costigliole, parrocchia di S. Siro, sita in 14055 frazione Bionzo n. 31.

72. Comune di Cunico, parrocchia di S. Maria della Valle, sita in 14020 via Recinto n. 8.

73 Comune di Dusino San Michele, parrocchia dei Santi Rocco e Michele, sita in 14010 frazione Dusino, via Parrocchiale n. 9.

74. Comune di Ferrere, parrocchia di S. Secondo, sita in 14012 via Roma n. 3.

75. Comune di Frinco, parrocchia Natività di Maria Vergine, sita in 14030 via Castello n. 1.

76. Comune di Isola d'Asti, parrocchia della Beata Vergine Assunta, sita in 14057 frazione Repergo, via C. Risso n. 1.

77. Comune di Isola d'Asti, parrocchia di S. Caterina, sita in 14057 via Stazione n. 13.

78. Comune di Isola d'Asti, parrocchia di S. Pietro, sita in 14057 piazza Zandrino n. 2.

79. Comune di Maretto, parrocchia dei Santi Maria e Michele, sita in 14018 via Roatto n. 10.

80. Comune di Mombercelli, parrocchia di S. Biagio, sita in 14047 via Umberto I n. 10.

81. Comune di Monale, parrocchia di S. Caterina, sita in 14013 via Baldichieri n. 1.

82. Comune di Mongardino, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 14040 via Giobert n. 2.

83. Comune di Montafia, parrocchia di S. Dionigi, sita in 14014 via S. Dionigi n. 19.

84. Comune di Montaldo Scarampi, parrocchia della SS. Annunziata, sita in 14040 piazza Doglio n. 1.

85. Comune di Montechiaro, parrocchia dei Santi Bartolomeo e Caterina, sita in 14025 piazza Giovanni XXIII.

86. Comune di Montegrosso, parrocchia di S. Defendente, sita in 14048 frazione Vallumida, piazza Chiesa n. 4.

87. Comune di Montegrosso d'Asti, parrocchia dei Santi Secondo e Matteo, sita in 14048 via Agliano n. 8.

88. Comune di Montegrosso, parrocchia di S. Stefano, sita in 14048 frazione S. Stefano, via S. Stefano n. 2.

89. Comune di Piea, parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 14020 piazza Italia n. 2.

90. Comune di Pino d'Asti, parrocchia di S. Maria delle Pieve, sita in 14020 piazza della Chiesa n. 5.

91. Comune di Piovà Massaia, parrocchia dei Santi Pietro e Giorgio, sita in 14020 piazza della Chiesa n. 6.

92. Comune di Portacomaro, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 14037 via Berruti 3.

93. Comune di Portacomaro, parrocchia di S. Dalmazzo, sita in 14037 frazione Migliandolo, via Maestra n. 2.

94. Comune di Refrancore, parrocchia dei Santi Martino e Dionigi, sita in 14030 via Asti n. 14-*bis*.

95. Comune di Revigliasco, parrocchia di S. Martino, sita in 14010 via Bertolotti n. 11.

96. Comune di Roatto, parrocchia dei Santi Michele e Radegonda, sita in 14018 vicolo Peiro n. 1.

97. Comune di Rocca d'Arazzo, parrocchia di S. Caterina, sita in 14030 frazione Santa Caterina, via Dott. Ollino n. 85.

98. Comune di Rocca d'Arazzo, parrocchia dei Santi Genesio e Stefano, sita in 14030 via Garibaldi n. 96.

99. Comune di Rocchetta Tanaro, parrocchia dei Santi Nicolao e Stefano, sita in 14030 via Vittorio Veneto n. 6.

100. Comune di S. Damiano d'Asti, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 14015 frazione Vascagliana.

101. Comune di S. Damiano d'Asti, parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 14015 piazza SS. Cosma e Damiano n. 2.

102. Comune di S. Damiano d'Asti, parrocchia di S. Maria della Pietà, sita in 14015 frazione Gorzano n. 159.

103. Comune di S. Damiano d'Asti, parrocchia di S. Pietro, sita in 14015 frazione San Pietro.

104. Comune di S. Damiano d'Asti, parrocchia di S. Vincenzo, sita in 14015 via S. Vincenzo n. 5.

105. Comune di S. Martino Alfieri, parrocchia dei Santi Carlo e Maria, sita in 14010 piazza Caduti n. 7.

106. Comune di S. Paolo Solbrito, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 14010 via Oreste Gai n. 2.

107. Comune di Scurzolengo, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 14030 via Parrocchia n. 6.

108. Comune di Settime, parrocchia di San Nicolao, sita in 14020 via Marchesi Borsarelli n. 13.

109. Comune di Soglio, parrocchia dei Santi Pietro e Giorgio, sita in 14010 via Crova.

110. Comune di Tigliole, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 14016 piazza Dott. Sardi n. 2.

111. Comune di Tigliole, parrocchia di S. Maria, sita in 14016 frazione Pratomorone n. 68.

112. Comune di Valfenera, parrocchia Natività di Maria Vergine, sita in 14017 frazione Villata n. 52.

113. Comune di Valfenera, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 14017 piazza T. Villa n. 10.

114. Comune di Viale, parrocchia di S. Andrea, sita in 14010 via Faussone n. 3.

115. Comune di Viarigi, parrocchia dei Santi Pietro e Silverio, sita in 14030 via Calvi n. 19.

116. Comune di Viarigi, parrocchia dello Spirito Santo e S. Carlo, sita in 14030 frazione Accorneri n. 38.

117. Comune di Vigliano, parrocchia di S. Secondo, sita in 14040 piazza Parrocchiale n. 2.

118. Comune di Villafranca, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 14018 piazza Mons. Goria n. 1.

119. Comune di Villanova, parrocchia di S. Marco, sita in 14019 frazione Savi, via Circumvallazione n. 38.

120. Comune di Villanova, parrocchia dei Santi Martino e Pietro, sita in 14019 piazza Supponito n. 3.

121. Comune di Villa San Secondo, parrocchia dei Santi Matteo e Carlo, sita in 14020 via Don Bosco n. 6.

122. Comune di Vinchio, parrocchia di S. Defendente, sita in 14040 frazione Noche, via Nizza n. 1.

123. Comune di Vinchio, parrocchia di S. Marco, sita in 14040 piazza S. Marco n. 2.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

124. Comune di Masio, parrocchia di S. Maria Maddalena, sita in 15024 via Rattazzi n. 66.

125. Comune di Masio, parrocchia Regina degli Apostoli, sita in 15024 frazione Abbazia, via Piacenza n. 1.

126. Comune di Quattordio, parrocchia di S. Pietro, sita in 15028 via Cavour n. 3.

PROVINCIA DI TORINO

127. Comune di Isolabella, parrocchia di S. Bernardo, sita in 10046 via della Chiesa n. 1.

128. Comune di Pralormo, parrocchia di S. Donato, sita in 10040 piazza Vittorio Emanuele n. 1.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centotrentotto chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI ASTI

1. Comune di Agliano, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore, sita in 14041 via Principe Amedeo n. 3.

2. Comune di Albugnano, chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, sita in 14020 via Regina Margherita n. 6.

3. Comune di Antignano, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 14010 via Malabajla n. 2.

4. Comune di Asti, chiesa parrocchiale B. Vergine degli Angeli, sita in 14100 frazione Portacomaro Stazione n. 75.

5. Comune di Asti, chiesa parrocchiale Maria Ausiliatrice, sita in 14100 frazione Viattosto n. 33.

6. Comune di Asti, chiesa parrocchiale Natività Maria Vergine, sita in 14100 frazione Caniglie, via Valleversa n. 52.

7. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta, sita in 14100 frazione Valleandona n. 33.

8. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes, sita in 14100 piazza N. Signora di Lourdes.

9. Comune di Asti, chiesa parrocchiale del Sacro Cuore e S. Alessandro Sauli, sita in 14100 via San Bernardino.

10. Comune di Asti, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 14100 via Pio Domenico n. 6.

11. Comune di Asti, chiesa parrocchiale dei Santi Antonio Abate e Filippo Neri, sita in 14100 frazione Valenzani n. 9.

12. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo, sita in 14100 frazione Montegrosso Cinaglio, via della Chiesa n. 19.

13. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 14100 corso Alfieri n. 424.

14. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di San Domenico Savio, sita in 14100 via Tosi n. 30.

15. Comune di Asti, chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, sita in 14100 frazione Revignano n. 23.

16. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 14100 frazione Casabianca n. 58.

17. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Bosco, sita in 14100 corso Dante n. 188.

18. Comune di Asti, chiesa parrocchiale dei Santi Marcello e Defendente, sita in 14100 frazione Montemarzo, via Bosia n. 38.

19. Comune di Asti, chiesa parrocchiale S. Maria de Horticis, sita in 14100 frazione Vaglierano, piazza della Chiesa n. 3.

20. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Maria Nuova, detta anche della Purificazione di M. Vergine, sita in 14100 piazza S. Maria Nuova n. 4.

21. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 14100 piazza San Martino n. 11.

22. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 14100 frazione Castiglione, via della Chiesa n. 41/C.

23. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Marziano, sita in 14100 frazione San Marzanotto n. 88.

24. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, sita in 14100 frazione Variglie, piazza S. Michele n. 11.

25. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 14100 via Cavour, 47.

26. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 14100 frazione Quarto, via Coardi n. 113.

27. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di San Pietro, sita in 14100 frazione Serravalle, via XX Settembre n. 56.

28. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Conciavia, sita in 14100 via Genova n. 14.

29. Comune di Asti, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 14100 frazione Mombarone n. 43.

30. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Secondo, sita in 14100 via al Teatro n. 4.

31. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 14100 via Morelli n. 13.

32. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 14100 frazione Sessant, piazza della Chiesa n. 22.

33. Comune di Azzano, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo, sita in 14030 strada comunale della Villa n. 10.

34. Comune di Baldichieri, chiesa parrocchiale di S. Secondo, sita in 14011 via Umberto n. 22.

35. Comune di Belveglio, chiesa parrocchiale della Natività di Maria, sita in 14040 via Vittorio Alfieri n. 8.

36. Comune di Calosso, chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, sita in 14052 frazione Piana del Salto n. 40.

37. Comune di Calosso, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 14052 via San Martino n. 10.

38. Comune di Camerano Casasco, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 14020 via Balbo n. 8.

39. Comune di Camerano Casasco, chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 14020 frazione Casasco n. 1.

40. Comune di Cantarana, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 14018 via Borgo n. 13.

41. Comune di Capriglio, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 14014 via Città n. 1.

42. Comune di Castagnole Monferrato, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 14030 via Castello n. 2.

43. Comune di Castellalfero, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 14033 frazione Callianetto n. 181.

44. Comune di Castellalfero, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 14033 piazza Castello n. 11.

45. Comune di Castellero, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vincoli, sita in 14011 via Borsarelli n. 6.

46. Comune di Castello d'Annone, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Ghiare, sita in 14034 via Ricci n. 26.

47. Comune di Castello d'Annone, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Stefano, sita in 14034 frazione Crocetta n. 21.

48. Comune di Castelnuovo Calcea, chiesa parrocchiale di S. Stefano Protomartire, sita in 14040 via Guercina n. 1.

49. Comune di Castelnuovo Don Bosco, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 14020 frazione Mondonio, piazza Conte Balbo.

50. Comune di Cellarengo, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 14010 via G. Sorba n. 11.

51. Comune di Celle Enomondo, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 14010 via Parrocchiale n. 4.

52. Comune di Cerreto, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 14020 via Morra n. 1.

53. Comune di Cerro Tanaro, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 14030 piazza della Chiesa n. 6.

54. Comune di Chiusano, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 14025 via S. Martino n. 8.

55. Comune di Cinaglio, chiesa parrocchiale di S. Felice, sita in 14020 via Roma n. 1.

56. Comune di Cisterna, chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio, sita in 14010 via Duca d'Aosta n. 9.

57. Comune di Cisterna, chiesa parrocchiale di S. Matteo, sita in 14010 frazione S. Matteo n. 2.

58. Comune di Corsione, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 14020 via Vittorio Veneto n. 12.

59. Comune di Cortandone, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 14013 via della Costa n. 8.

60. Comune di Cortanze, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Giovanni., sita in 14020 via Roero n. 2.

61. Comune di Cortazzone, chiesa parrocchiale di S. Secondo, sita in 14010 via Roma n. 2.

62. Comune di Cossombrato, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 14020 piazza S. Stefano n. 2.

63. Comune di Costigliole, chiesa parrocchiale B. Vergine delle Grazie, sita in 14055 frazione Madonnina n. 10.

64. Comune di Costigliole, chiesa parrocchiale di N. Donna di Loreto, sita in 14055 via Serratrice n. 11.

65. Comune di Costigliole, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 14055 frazione S. Anna.

66. Comune di Costigliole, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 14055 frazione Annunziata n. 14.

67. Comune di Costigliole, chiesa parrocchiale dei Santi Grato e Francesco di Sales, sita in 14050 frazione Motta, via Cassanello.

68. Comune di Costigliole, chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 14055 frazione S. Margherita.

69. Comune di Costigliole, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 14055 frazione Boglietto, via Alba n. 38.

70. Comune di Costigliole, chiesa parrocchiale di San Siro, sita in 14055 frazione Bionzo n. 31.

71. Comune di Cunico, chiesa parrocchiale di S. Maria della Valle, sita in 14020 via Recinto n. 8.

72. Comune di Dusino-San Michele, chiesa parrocchiale di S. Michele, sita in 14010 via Parrocchiale n. 9.

73. Comune di Dusino-San Michele, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 14010 via Roma n. 2.

74. Comune di Ferrere, chiesa parrocchiale di S. Secondo, sita in 14012 via Roma n. 3.

75. Comune di Frinco, chiesa parrocchiale Natività di Maria Vergine, sita in 14030 via Castello n. 1.

76. Comune di Isola d'Asti, chiesa parrocchiale B. Vergine Assunta e S. Bovo, sita in 14057 frazione Repergo, via C. Risso n. 1.

77. Comune di Isola d'Asti, chiesa parrocchiale Immacolata Concezione, sita in 14057 frazione Mongovone.

78. Comune di Isola d'Asti, chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 14057 via Stazione n. 13.

79. Comune di Isola d'Asti, chiesa parrocchiale dei Santi Michele e Pietro, sita in 14057 piazza Zandrino n. 2.

80. Comune di Maretto, chiesa parrocchiale di S. Maria e S. Michele, sita in 14018 via Roatto n. 10.

81. Comune di Mombercelli, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 14047 via Umberto I n. 10.

82. Comune di Monale, chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 14013 via Baldichieri n. 1.

83. Comune di Mongardino, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 14040 via Giobert n. 2.

84. Comune di Montafia, chiesa parrocchiale dei Santi Biagio e Giorgio, sita in 14014 frazione Bagnasco, via Recinto n. 1.

85. Comune di Montafia, chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Dionigi, sita in 14014 via S. Dionigi n. 19.

86. Comune di Montaldo Scarampi, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 14040 piazza Doglio n. 1.

87. Comune di Montechiaro, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 14025 via Pisenzana n. 5.

88. Comune di Montechiaro, chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 14025 piazza Giovanni XXIII.

89. Comune di Montegrosso d'Asti, chiesa parrocchiale di S. Defendente, sita in 14048 frazione Vallumida, piazza Chiesa n. 4.

90. Comune di Montegrosso d'Asti, chiesa parrocchiale dei Santi Secondo e Matteo, sita in 14048 via Agliano n. 8.

91. Comune di Montegrosso d'Asti, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 14048 frazione S. Stefano, via S. Stefano n. 2.

92. Comune di Piea, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 14020 piazza Italia n. 2.

93. Comune di Pino d'Asti, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pieve, sita in 14020 piazza della Chiesa n. 5.

94. Comune di Piovà Massaia, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 14020 frazione Castelvero.

95. Comune di Piovà Massaia, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Giorgio, sita in 14020 piazza della Chiesa n. 6.

96. Comune di Portacomaro, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 14037 via Berruti n. 3.

97. Comune di Portacomaro, chiesa parrocchiale di S. Dalmazzo, sita in 14037 frazione Migliandolo, via Maestra n. 2.

98. Comune di Refrancore, chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Dionigi, sita in 14030 via Asti n. 14-*bis*.

99. Comune di Revigliasco, chiesa parrocchiale di San Martino, sita in 14010 via Bertolotti n. 11.

100. Comune di Roatto, chiesa parrocchiale dei Santi Michele e Radegonda, sita in 14018 vicolo Peiro n. 1.

101. Comune di Rocca d'Arazzo, chiesa parrocchiale di Santa Caterina, sita in 14030 frazione S. Caterina, via Dott. Ollino n. 85.

102. Comune di Rocca d'Arazzo, chiesa parrocchiale dei Santi Genesio e Stefano, sita in 14030 via Garibaldi n. 96.

103. Comune di Rocchetta Tanaro, chiesa parrocchiale dei Santi Nicolao e Stefano, sita in 14030 via Vittorio Veneto n. 6.

104. Comune di San Damiano d'Asti, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 14015 frazione Vascagliana.

105. Comune di San Damiano d'Asti, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, sita in 14015 piazza SS. Cosma e Damiano n. 2.

106. Comune di San Damiano d'Asti, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pietà, sita in 14015, frazione Gorzano n. 159.

107. Comune di San Damiano d'Asti, chiesa parrocchiale di S. Pietro Cussaneo, sita in 14015 frazione S. Pietro.

108. Comune di San Damiano d'Asti, chiesa parrocchiale di S. Vincenzo, sita in 14015 via S. Vincenzo n. 5.

109. Comune di San Martino Alfieri, chiesa parrocchiale dei Santi Carlo e Maria, sita in 14010 piazza Caduti n. 7.

110. Comune di San Paolo Solbrito, chiesa parrocchiale Conversione di San Paolo, sita in 14010 via Oreste Gai n. 2.

111. Comune di San Paolo Solbrito, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vincoli, sita in 14010 frazione Solbrito.

112. Comune di Scurzolengo, chiesa parrocchiale dei Santi Andrea e Lorenzo, sita in 14030 via Parrocchiale n. 6.

113. Comune di Settime, chiesa parrocchiale di S. Nicolao, sita in 14020 via Marchesi Borsarelli n. 13.

114. Comune di Soglio, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Giorgio, sita in 14010 via Crova.

115. Comune di Tigliole, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 14016 piazza Dott. Sardi n. 2.

116. Comune di Tigliole, chiesa parrocchiale di Santa Maria, sita in 14016 frazione Pratomorone n. 68.

117. Comune di Valfenera, chiesa parrocchiale Natività di Maria Vergine, sita in 14017 frazione Villata n. 52.

118. Comune di Valfenera, chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Giovanni, sita in 14017 piazza T. Villa n. 10.

119. Comune di Viale, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 14010 via Faussone n. 3.

120. Comune di Viarigi, chiesa parrocchiale di S. Carlo, sita in 14030 frazione S. Carlo.

121. Comune di Viarigi, chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 14030 via Calvi n. 19.

122. Comune di Viarigi, chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, sita in 14030 frazione Accorneri n 38.

123 Comune di Vigliano, chiesa parrocchiale di S. Secondo, sita in 14040 piazza Parrocchiale n. 2

124. Comune di Villanova d'Asti, chiesa parrocchiale di S. Marco, sita in 14019 frazione Savi, via Circonvallazione n. 38.

125. Comune di Villanova, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 14019 via S. Martino n. 11.

126. Comune di Villanova, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Supponito, sita in 14019 piazza Supponito n. 3.

127. Comune di Villa San Secondo, parrocchia di S. Carlo, sita in 14020 frazione S. Carlo Valbarrera n. 53.

128. Comune di Villa San Secondo, chiesa parrocchiale dei Santi Matteo e Secondo, sita in 14020 via Don Bosco n. 6.

129. Comune di Vinchio, chiesa parrocchiale di San Defendente, sita in 14040 frazione Noche, via Nizza n. 1.

130. Comune di Vinchio, chiesa parrocchiale di S. Marco, sita in 14040 piazza San Marco n. 2.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

131. Comune di Masio, chiesa parrocchiale B. Vergine Assunta, sita in 15024 frazione Redabue.

132. Comune di Masio, chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena e S. Dalmazzo, sita in 15024 via Rattazzi n. 66.

133. Comune di Masio, chiesa parrocchiale Regina degli Apostoli, sita in 15024 frazione Abbazia, via Piacenza n. 1.

134. Comune di Quattordio, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 15028 frazione Piepasso, via Paolo Ercole n. 67.

135. Comune di Quattordio, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 15028 via Cavour n. 3.

PROVINCIA DI TORINO

136. Comune di Isolabella, chiesa parrocchiale di S. Bernardo, sita in 10046 via della Chiesa n. 1.

137. Comune di Poirino, chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 10046 frazione Palazzo Volgorrera.

138. Comune di Pralormo, chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Donato, sita in 10040 piazza Vittorio Emanuele n. 1.

Art. 4.

Alle centotrentotto chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti quarantuno chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI ASTI

1. Comune di Asti, chiesa parrocchiale Sacro Cuore e S. Alessandro Sauli, sita in 14100 via S. Bernardino, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia del Sacro Cuore sita in Asti 14100, via S. Bernardino.

2. Comune di Asti, chiesa parrocchiale dei Santi Antonio Abate e Filippo Neri, sita in 14100 frazione Valenzani n. 9, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 14100 frazione Valenzani n. 9.

3. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo, sita in 14100 frazione Montegrosso Cinaglio, via della Chiesa, 19, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Carlo, sita in 14100 frazione Montegrosso Cinaglio, via della Chiesa n. 19.

4. Comune di Asti, chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, sita in 14100 frazione Revignano n. 23, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Giacomo, sita nel comune di Asti 14100, frazione Revignano n. 23.

5. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 14100 frazione Quarto, via Coardi n. 113, per quanto riguarda tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Pietro, sita nel comune di Asti 14100, frazione Quarto, via Coardi n. 113.

6. Comune di Asti, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Conciavia, sita in 14100 via Genova 14, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Pietro, nel comune di Asti 14100, via Genova n. 14.

7. Comune di Camerano Casasco, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 14020 via Balbo n. 8 per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Lorenzo e Paolo, sita nel comune di Camerano Casasco 14020, via Balbo n. 8.

8. Comune di Camerano Casasco, chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 14020 frazione Casasco n. 1, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Lorenzo e Paolo, sita nel comune di Camerano Casasco 14020, via Balbo n. 8.

9. Comune di Castelnuovo Calcea, chiesa parrocchiale di S. Stefano Protomartire, sita in 14040 via Guercina n. 1, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Stefano, nel comune di Castelnuovo Calcea 14040, via Guercina n. 1.

10. Comune di Castelnuovo Don Bosco, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 14020 frazione Mondonio, piazza Conte Balbo, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei santi Maria e Domenico Savio, sita nel comune di Castelnuovo Don Bosco 14020, frazione Mondonio, piazza Conte Balbo.

11. Comune di Cerreto, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 14020 via Morra n. 1, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Andrea, sita nel comune di Cerreto 14020, via Morra n. 1.

12. Comune di Costigliole, chiesa parrocchiale dei Santi Grato e Francesco di Sales, sita in 14050 frazione Motta, via Cassanello, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di San Francesco di Sales, sita nel comune di Costiglione 14050, frazione Motta, via Cassanello.

13. Comune di Dusino San Michele, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 14010 frazione Dusino, via Roma n. 2, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Rocco e Michele, sita nel comune di Dusino San Michele 14010, via Parrocchiale n. 9.

14. Comune di Dusino San Michele, chiesa parrocchiale di S. Michele, sita in 14010 frazione San Michele, via parrocchiale n. 9, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Rocco e Michele, sita nel comune di Dusino San Michele 14010, via Parrocchiale n. 9.

15. Comune di Isola d'Asti, chiesa parrocchiale B. Vergine Assunta e S. Bovo, sita in 14057 frazione Repergo, via C. Risso n. 1, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia della Beata Vergine Assunta nel comune di Isola d'Asti 14057, frazione Repergo, via Risso n. 1.

16. Comune di Isola d'Asti, chiesa parrocchiale dei Santi Michele e Pietro, sita in 14057 piazza Zandrino n. 2, per quanto riguarda tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Pietro, sita nel comune di Isola di Asti 14057, piazza Zandrino n. 2.

17. Comune di Isola d'Asti, chiesa parrocchiale Immacolata Concezione, sita in 14057 frazione Mongovone, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Caterina, sita nel comune di Isola d'Asti 14057, via Stazione n. 13.

18. Comune di Montafia, chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Dionigi, sita in 14014 via San Dionigi, 19, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Dionigi, sita nel comune di Montafia 14014, via San Dionigi n. 19.

19. Comune di Montafia, chiesa parrocchiale dei Santi Biagio e Giorgio, sita in 14014 frazione Bagnasco, via Recinto n. 1, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Dionigi, sita nel comune di Montafia 14014, via S. Dionigi n. 19.

20. Comune di Montechiaro, chiesa parrocchiale di S. Batolomeo, sita in 14025 via Pisenzana n. 5, per quanto concerne tutto il patrimonio, succede la parrocchia dei Santi Bartolomeo e Caterina, sita nel comune di Montechiaro 14025, piazza Giovanni XXIII.

21. Comune di Montechiaro, chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 14025 piazza Giovanni XXIII, per quanto concerne tutto il patrimonio, succede la parrocchia dei Santi Bartolomeoo e Caterina, sita nel comune di Montechiaro 14025, piazza Giovanni XXIII.

22. Comune di Piovà Massaia, chiesa parrocchiale di S. Martino, ista in 14020 frazione Castelvero, per quanto concerne tutto il patrimonio, succede la parrocchia dei Santi Pietro e Giorgio, sita nel comune di Piovà Massaia 14020, piazza della Chiesa n. 6.

23. Comune di San Damiano d'Asti, chiesa parrocchiale di S. Pietro Cussaneo, sita in 14015 frazione S. Pietro, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Pietro, sita nel comune di San Damiano d'Asti 14015, frazione S. Pietro.

24. Comune di San Paolo Solbrito, chiesa parrocchiale Conversione di S. Paolo, sita in 14010 via Oreste Gai n. 2, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo nel comune di San Paolo Solbrito 14010, via Oreste Gai n. 2.

25. Comune di San Paolo Solbrito, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vincoli, sita in 14010 frazione Solbrito, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo nel comune di San Paolo Solbrito 14010, via Oreste Gai n. 2.

26. Comune di Scurzolengo, chiesa parrocchiale dei Santi Andrea e Lorenzo, sita in 14030 via Parrocchiale n. 6, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Lorenzo, sita nel comune di Scurzolengo 14030, via Parrocchiale n. 6.

27. Comune di Valfenera, chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Giovanni, sita in 14017 piazza T. Villa n. 10, per quanto riguarda tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Bartolomeo, sita nel comune di Valfenera 14017, piazza T. Villa n. 10.

28. Comune di Viale, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 14010 via Faussone n. 3, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Andrea, sita nel comune di Viale 14010, via Faussone n. 3.

29. Comune di Viarigi, chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 14030 via Calvi n. 19, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Pietro e Silverio, sita nel comune di Viarigi 14030, via Calvi n. 19.

30. Comune di Viarigi, chiesa parrocchiale di S. Carlo, sita in 14030 frazione San Carlo, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dello Spirito Santo e S. Carlo sita nel comune di Viarigi 14030, frazione Accorneri n. 38.

31. Comune di Viarigi, chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, sita in 14030 frazione Accorneri n. 38, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dello Spirito Santo e S. Carlo sita nel comune di Viarigi 14030, frazione Accorneri n. 38.

32. Comune di Villanova, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 14019 via San Martino n. 11; per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Martino e Pietro, sita nel comune di Villanova 14019, piazza Supponito n. 3.

33. Comune di Villanova, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Supponito, sita in 14019, piazza Supponito, n. 3, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Martino e Pietro, sita nel comune di Villanova 14019, piazza Supponito n. 3.

34. Comune di Villa San Secondo, chiesa parrocchiale di San Carlo, sita in 14020 frazione San Carlo Valbarrera n. 53, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Matteo e Carlo, sita nel comune di Villa San Secondo 14020, via Don Bosco n. 6.

35. Comune di Villa San Secondo, chiesa parrocchiale dei Santi Matteo e Secondo, sita in 14020 via Don Bosco n. 6, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia dei Santi Matteo e Carlo, sita nel comune di Villa San Secondo 14020, via Don Bosco n. 6.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

36. Comune di Masio, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, sita in 15024 frazione Redabue, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Maria Maddalena, sita nel comune di Masio 15024, via Rattazzi n. 66.

37. Comune di Masio, chiesa parrocchiale dei Santi Maria Maddalena e Dalmazzo, sita in 15024 via Rattazzi n. 66, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Maria Maddalena, sita nel comune di Masio 15024, via Rattazzi n. 66.

38. Comune di Quattordio, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 15028 via Cavour n. 3, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Pietro, sita nel comune di Quattordio 15028, via Cavour n. 3.

39. Comune di Quattordio, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 15028 frazione Piepasso, via Paolo Ercole n. 67, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Pietro, sita nel comune di Quattordio 15028, via Cavour n. 3.

PROVINCIA DI TORINO

40. Comune di Pralormo, chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Donato, sita in 10040 piazza Vittorio Emanuele n. 1, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Donato, sita nel comune di Pralormo 10040, piazza Vittorio Emanuele n. 1.

41. Comune di Poirino, chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 10046 frazione Palazzo Valgorrera, per quanto concerne tutto il patrimonio succede la parrocchia di S. Bernardo, sita nel comune di Isolabella 10046, via della Chiesa n. 1;

relativamente alle restanti novantasette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8834

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 novembre 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro convertibili, settennali, con godimento 18 novembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al

portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 18 novembre 1986, al prezzo di emissione di L. 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

I portatori dei certificati di cui al precedente articolo, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità indicate nel successivo art. 7, la conversione dei titoli stessi in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso, della durata di sei anni, con godimento 18 novembre 1987 e scadenza 18 novembre 1993; la misura lorda della cedola annuale corrisposta sui detti certificati è pari a 8,75 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 3.

Per i certificati di credito a tasso variabile, di cui al precedente art. 1, la misura lorda della prima cedola annuale, pagabile il 18 novembre 1987, è pari a 10,65 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

La seconda cedola pagabile il 18 novembre 1988 verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di agosto e settembre precedenti la data di godimento della cedola stessa.

Le cedole successive alla seconda verranno determinate con lo stesso meccanismo previsto dal precedente comma, ma il rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale su questi ultimi al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione e rappresentato dal rapporto:

$$\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$$

dove t_o) è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella vigente al momento della determinazione della cedola.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sara arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse sui certificati a tasso variabile, relativi alle cedole successive alla prima, verrano stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 4.

I certificati di credito a tasso variabile e quelli a tasso fisso derivanti dalla conversione hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 5.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, sono esenti:

a) da ogni altra imposta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 18 novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 18 novembre 1987 per i titoli a tasso variabile e il 18 novembre 1988 per i titoli a tasso fisso; l'ultima cedola è pagabile il 18 novembre 1993 sia per i titoli a tasso variabile sia per quelli a tasso fisso.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

Ove occorra, la Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando l'importo complessivo da corrispondere a ciascun portatore dei titoli alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 7.

I portatori dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, nel periodo dal 18 al 30 novembre 1987, potranno chiederne la conversione nei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso di cui all'art. 2; i certificati da convertire dovranno essere presentati presso le filiali della Banca d'Italia muniti della cedola di scadenza 18 novembre 1988 e successive.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso.

Art. 8.

Il rimborso dei certificati di credito a tasso variabile e di quelli a tasso fisso verrà effettuato il 18 novembre 1993.

Art. 9.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 10.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso è riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari e finanziari di cui al precedente art. 9, in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 11.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, inderogabilmente entro e non oltre le ore 13 del giorno 17 novembre 1986 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: «contiene richiesta di sottoscrizione di CCT»), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri. 610021 - 610024 - 610499 - 611373 - 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di dieci, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 12.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 19 novembre 1986, dalle aziende di credito, dagli istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie di cui all'art. 9 del presente decreto, presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 19 novembre 1986 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 10.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 14.

Alla Banca d'Italia sono inoltre affidate le operazioni relative alla conversione dei certificati di cui all'art. 2, nonché l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali

Art. 15.

I certificati di credito a tasso variabile, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 18 NOVEMBRE 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 18 NOVEMBRE 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 3 del presente decreto, nonché l'importo netto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 3; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 18 NOVEMBRE 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi nonchè di eventuali ulteriori elementi per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 16.

I certificati di credito sessennali a tasso fisso, emessi in sostituzione dei certificati di credito a tasso variabile presentati per la conversione, verranno stampati con le caratteristiche che saranno indicate con lo stesso decreto di cui al precedente art. 7.

I certificati presentati per la conversione verranno pertanto annullati.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1993, nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1986
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 258

86A9066

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 30 luglio 1986, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa trasporto Autotrasportatori partigiani reduci Sopramonte a r. l., con sede in Gavardo (Brescia), costituita per rogito Bonzanini in data 9 gennaio 1946, repertorio 5912, registro società 3147;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori terrazzieri a r. l., con sede in Gottolengo (Brescia), costituita per rogito Zonta in data 13 novembre 1954, repertorio 4138, registro società 4928;

società cooperativa edilizia S. Giorgio a r. l., con sede in Dello (Brescia), costituita per rogito Arici in data 9 luglio 1976, repertorio 30881, registro società 12745;

società cooperativa agricola Caseificio sociale a r. l., con sede in Desenzano del Garda (Brescia), costituita per rogito Vanzo in data 25 aprile 1942, repertorio 3512, registro società 2723;

società cooperativa edilizia S. Giovanni Battista a r. l., con sede in Desenzano del Garda (Brescia), costituita per rogito Mastrelli in data 28 giugno 1963, repertorio 358, registro società 6583;

società cooperativa edilizia La Concordia Lenese a r. l., con sede in Leno (Brescia), costituita per rogito Barca in data 9 maggio 1963, repertorio 11028, registro società 6519;

società cooperativa consumo «Cooperativa del Popolo» a r. l., con sede in Lonato (Brescia), costituita per rogito Barziza in data 18 settembre 1945, repertorio 5059, registro società 3002;

società cooperativa agricola S.A.C.S. - Società agricola colli storici a r. l., con sede in Lonato - frazione Castelvenzago (Brescia), costituita per rogito Mastrelli in data 23 gennaio 1970, repertorio 5874, registro società 8566;

società cooperativa edilizia Villagio Pieve a r. l., con sede in Lumezzane Pieve (Brescia), costituita per rogito Durante in data 27 febbraio 1964, repertorio 549, registro società 6821;

società cooperativa edilizia San Giovanni a r. l., con sede in Lumezzane Pieve (Brescia), costituita per rogito Durante in data 16 marzo 1964, repertorio 592, registro società 6833;

società cooperativa edilizia Libertas a r. l., con sede in Orzinovi (Brescia), costituita per rogito Cicognini in data 9 febbraio 1973, repertorio 14943, registro società 9956;

società cooperativa Trasporto autotrasportatori Ospitaletto Bresciano a r. l., con sede in Ospitaletto Bresciano (Brescia), costituita per rogito Cuccia in data 2 luglio 1945, repertorio 411, registro società 3244;

società cooperativa di consumo di Paderno a r. l., con sede in Paderni F.C. (Brescia), costituita per rogito Chiappa in data 27 ottobre 1945, repertorio 29228, registro società 3152;

società cooperativa edilizia Comunità a r. l., con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), costituita per rogito Faraldo in data 9 novembre 1979, repertorio 10529, registro società 16841;

società cooperativa di consumo La Palazzolese a r. l., con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), costituita per rogito Angelini in data 30 luglio 1947, repertorio 3115, registro società 3497;

società cooperativa Agricola caseificio sociale Botto a r. l., con sede in Pavone Mella (Brescia), costituita per rogito Bettoni in data 2 dicembre 1950, repertorio 6694, registro società 4157;

società cooperativa edilizia Aquila a r. l., con sede in Roccafranca (Brescia), costituita per rogito Bonardi in data 10 febbraio 1963, repertorio 3959, registro società 6421;

società cooperativa di consumo Ospedale di Salò a r. l., con sede in Salò (Brescia), costituita per rogito Barzellotti in data 27 aprile 1976, repertorio 20804, registro società 12562;

società cooperativa edilizia Casa nostra a r. l., con sede in Salò (Brescia), costituita per rogito Mattiello in data 2 dicembre 1963, repertorio 953, registro società 6735;

società cooperativa edilizia Santa Giulia a r. l., con sede in Temù (Brescia), costituita per rogito Bianchi in data 27 dicembre 1962, repertorio 9647, registro società 6377;

società cooperativa edilizia Edificatrice a r. l., con sede in Trenzano (Brescia), costituita per rogito Pagliuso in data 6 luglio 1972, repertorio 8385, registro società 9573;

società cooperativa edilizia Trifoglio a r. l., con sede in Mantova, costituita per rogito Lodigiani in data 18 maggio 1976, repertorio 32780, registro società 5612;

società cooperativa edilizia Il Tetto a r. l., con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 1° settembre 1975, repertorio 32269, registro società 5413;

società cooperativa agricola Consorzio provinciale produttori latte Virgilio a r. l., con sede in Mantova, costituita per rogito Lodigiani in data 17 dicembre 1976, repertorio 32037, registro società 5477;

società cooperativa edilizia Il Camino a r. l., con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 19 ottobre 1973, repertorio 971, registro società 6032;

società cooperativa agricola La Contadina a r. l., con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 17 ottobre 1974, repertorio 2063, registro società 5243;

società cooperativa agricola «Agricola» a r. l., con sede in Acquanegra sul Chiese (Mantova), costituita per rogito Azzini in data 14 febbraio 1947, repertorio 17533, registro società 1988;

società cooperativa edilizia S. Zenone a r. l., con sede in Acquanegra sul Chiese (Mantova), costituita per rogito Rossi in data 1° marzo 1979, repertorio 14507, registro società 6690;

società cooperativa edilizia S. Rita a r. l., con sede in Casalmoro (Mantova), costituita per rogito Dellapina in data 13 giugno 1975, repertorio 18613, registro società 5358;

società cooperativa edilizia Anconetta a r. l., con sede in Mantova, costituita per rogito Ruggerini in data 27 marzo 1970, repertorio 3577, registro società 4242;

società cooperativa edilizia Il Diamante a r. l., con sede in Porto Mantovano (Mantova), costituita per rogito Nicolini in data 28 aprile 1977, repertorio 4035, registro società 5940;

società cooperativa edilizia Di Abitazione Due Serpenti a r. l., con sede in Sermide (Mantova), costituita per rogito Codifava in data 7 giugno 1974, repertorio 13449, registro società 5178;

società cooperativa di produzione e lavoro Retica di vigilanza a r. l., con sede in Sondrio, costituita per rogito Leone in data 2 aprile 1977, repertorio 59472, registro società 1845;

società cooperativa agricola Consorzio di difesa delle produzioni agricole nel comprensorio n. 23 a r. l., con sede in Pavia, costituita per rogito Polani in data 23 marzo 1977, repertorio 54837, registro società 3997/5285;

società cooperativa edilizia Il Sogno a r. l., con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito Trotta in data 27 gennaio 1981, repertorio 4968, registro società 3791;

società cooperativa edilizia Sant'Antonio a r. l., con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Stipa in data 11 novembre 1976, repertorio 77163, registro società 10383;

società cooperativa edilizia immobiliare Bariolese a r. l., con sede in Caronno Pertusella (Varese), costituita per rogito Novara in data 11 marzo 1974, repertorio 12714, registro società 9268;

società cooperativa edilizia Santo Stefano a r. l., con sede in Taino (Varese), costituita per rogito Brighina in data 18 marzo 1977, repertorio 44623, registro società 8121;

società cooperativa edilizia Domus Nova a r. l., con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 12 novembre 1972, repertorio 67718, registro società 1066;

società cooperativa edilizia Co. Ve. - Cooperativa vesuvio a r. l., con sede in Boscotrecase (Napoli), costituita per rogito Galluccio in data 11 marzo 1975, repertorio 113518, registro società 756;

società cooperativa edilizia Dolcezza a r. l., con sede in Casalnuovo (Napoli), costituita per rogito di Transo in data 27 aprile 1979, repertorio 83330, registro società 1582;

società cooperativa edilizia Aldo a r. l., con sede in Casamicciola Terme (Napoli), costituita per rogito Biondi in data 6 settembre 1979, repertorio 54802, registro società 2552;

società cooperativa edilizia Anni verdi a r. l., con sede in Casandrino (Napoli), costituita per rogito Maffia in data 9 novembre 1981, repertorio 36062, registro società 4088;

società cooperativa edilizia Il Pino a r. l., con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 30 giugno 1978, repertorio 66203, registro società 1772;

società cooperativa edilizia La Fonte a r. l., con sede in Castellamare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 13 maggio 1971, repertorio 38723, registro società 382;

società cooperativa edilizia Flora a r. l., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 9 maggio 1973, repertorio 49739, registro società 1253;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori ercolanesi a r. l., con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Del Genio in data 6 febbraio 1981, repertorio 977, registro società 957;

società cooperativa edilizia Arcobaleno a r. l., con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Coppola in data 15 maggio 1975, repertorio 3445, registro società 1004;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Italia a r. l., con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 30 novembre 1970, repertorio 3670, registro società 29/71;

società cooperativa di produzione e lavoro Mondo Nuovo a r. l., con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito di Transo in data 15 giugno 1979, repertorio 83570, registro società 1974;

società cooperativa Mista nuova Gragnano a r. l., con sede in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 20 ottobre 1977, repertorio 2560, registro società 1785;

società cooperativa edilizia Amicizia 75 a r. l., con sede in Grumo Nevano (Napoli), costituita per rogito Galluccio in data 16 aprile 1975, repertorio 113539, registro società 905;

società cooperativa edilizia Edil Sviluppo a r. l., con sede in Ischia (Napoli), costituita per rogito Tirone in data 3 gennaio 1974, repertorio 7067, registro società 2126;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r. l., con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Laurini in data 27 settembre 1977, repertorio 19195, registro società 2236;

società cooperativa edilizia Beta costruzioni a r. l., con sede in Melito (Napoli), costituita per rogito Mazzocca in data 31 maggio 1978, repertorio 23171, registro società 1312;

società cooperativa edilizia Baccarà a r. l., con sede in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 29 luglio 1974, repertorio 54069, registro società 1701;

società cooperativa edilizia Parco Primavera a r. l., con sede in Pimonte (Napoli), costituita per rogito Iaccavino in data 15 febbraio 1978, repertorio 30619, registro società 719;

società cooperativa edilizia Aurora a r. l., con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Terracciano in data 6 luglio 1974, repertorio 119572, registro società 1676;

società cooperativa di produzione e lavoro C.E.M.M.A. - Cooperativa elettromeccanica meridionale ed affini a r. l., con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Colucci in data 4 aprile 1979, repertorio 84621, registro società 2419;

società cooperativa edilizia Orchidea a r. l., con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Coppola in data 24 gennaio 1974, repertorio 15610, registro società 245;

società cooperativa edilizia Ricostruzione primavera a r. l., con sede in S. Antimo (Napoli), costituita per rogito Cesaro in data 13 maggio 1981, repertorio 2166, registro società 2231;

società cooperativa di produzione e lavoro La Nazionale a r. l., con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Licenziati in data 2 ottobre 1975, repertorio 45164, registro società 1437;

società cooperativa edilizia Fox a r. l., con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Miniero in data 21 giugno 1974, repertorio 135454, registro società 1333;

società cooperativa edilizia Domus a r. l., con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mauro in data 3 aprile 1981, repertorio 263, registro società 1985;

società cooperativa di produzione e lavoro Ital-Sistem a r. l., con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 30 novembre 1981, repertorio 151669, registro società 95;

società cooperativa edilizia Il quadrifoglio a r. l., con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 10 aprile 1974, repertorio 66081, registro società 898;

86A8933

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione al decreto di autorizzazione alla società «Cisalpina - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Milano, ad esercitare le attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende e abrogazione del decreto di sospensione dell'autorizzazione rilasciata alla predetta società.

Il decreto ministeriale 27 gennaio 1978, con il quale la società «Cisalpina - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato con decreto ministeriale 14 novembre 1986 nella parte relativa alla forma giuridica variata in società a responsabilità limitata, in quella riguardante la denominazione, modificata in «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», ed in quella riguardante la sede, trasferita a Roma.

Il decreto ministeriale 25 agosto 1984, con il quale era stata sospesa la predetta autorizzazione rilasciata con decreto 27 gennaio 1978 alla società «Cisalpina - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è abrogato.

86A8972

Modificazione al decreto di autorizzazione alla società «Lombardoveneto - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in Verona, ad esercitare le attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Il decreto ministeriale 31 luglio 1984, con il quale la società «Lombardoveneto - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede in Verona, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato con decreto ministeriale 14 novembre 1986 nella parte relativa alla forma giuridica variata in società per azioni, ed in quella riguardante la sede, trasferita a Milano.

86A8971

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savona

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona.

86A8969

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Lucca

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca.

86A8970

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a due posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1985, con il quale è stato indetto un concorso regionale, per esami, a complessivi quattrocentotrentasette posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale è stato revocato il sopra citato decreto ministeriale 3 ottobre 1985 nella parte che ha indetto il concorso a due posti di cancelliere in prova per la regione Valle d'Aosta, con riserva di provvedervi con separato bando;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere detta riserva;

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 26-*bis* del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, così come convertito con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 383;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso, per esami, a due posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

Non possono partecipare al presente concorso coloro i quali hanno presentato domanda di ammissione al concorso per cancelliere in prova indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1986, per i posti disponibili nelle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero da uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, deve essere indirizzata o presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio concorsi e assunzioni obbligatorie, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso avrà luogo in Aosta e consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1). Nel corso del colloquio si procederà anche all'accertamento della conoscenza della lingua francese; tale prova consisterà nella traduzione, senza uso del dizionario, di un brano dall'italiano ed in una conversazione.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente dellla Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte si terranno nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 10 dicembre 1986.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento aggiornato con fotografia.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio concorsi e assunzioni obbligatorie - Via Arenula, 70 - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti in carta legale attestanti il possesso dei titoli stessi.

Il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

L'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i relativi vincitori nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà stato destinato nel provvedimento di nomina.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i documenti che saranno stati richiesti con l'invito ad assumere servizio.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile andrà regolarizzata, a pena di decadenza dall'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 29 aprile 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1986
Registro n. 36 Giustizia, foglio n. 248

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto processuale civile e/o penale.

Colloquio

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria;
7) lingua francese.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta legale, possibilmente
dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie - Via Arenula n. 70 - 00186 ROMA

Il sottoscritto..
residente (oppure domiciliato) a ....
(provincia di) .... in via.......................................
.... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1986 per la regione Valle d'Aosta.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a .... (provincia di ....) il .... e (nel caso abbia superato i trentacinque anni di età) che ha diritto all'elevazione di tale limite per essere in possesso .... (indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
.... (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

d) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in .... conseguito nell'anno .... presso ....;

e) gode dei diritti politici;

f) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato relativo all'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente .... (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni .... (indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

i) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

l) non ha riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate).

Data, ...

Firma (1) ....

---

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

86A9019

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Bologna

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887,

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale n. 2677 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato, fra gli altri, l'assegnazione di due posti di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso vari istituti e istituti assorbiti da dipartimenti, ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale), presso i sottoindicati istituti:

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale . . . . posti 1
dipartimento di discipline economico-aziendali . . . » 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti fermo restando il limite massimo di età di anni 45 per le categorie speciali (legge n. 482/1968).

Si prescinde dai suddetti limiti massimi di età nei confronti del personale di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, separate per ciascun posto indicato nell'art. 1 del presente bando e, redatte su carta legale da L. 3.000, debbono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - Bologna e debbono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

È consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Art. 4.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, a pena di esclusione (allegato 1):

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);
b) la data ed il luogo di nascita.

(I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il possesso del titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il relativo anno di conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito (art. 2, lettera *a)*, del bando);
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;
l) di essere disposti in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli che potranno eventualmente costituire oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione giudicatrice.

Tali titoli (servizi prestati alle dipendenze dell'amministrazione universitaria in qualità di tecnico coadiutore, titoli professionali, di studio, scientifici, ecc.) dovranno essere in regola con le vigenti norme fiscali.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal cancelliere giudiziario o dal segretario comunale ovvero da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione giudicatrice del concorso ai sensi di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed in una prova orale.

Le prove verteranno su temi delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto come da allegato programma (allegato 2).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua indicata nel programma allegato.

Ai titoli la commissione riserverà un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame, mediante raccomandata.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media minima di 7/10 e con votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna prova.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) (allegato 3).

I suddetti documenti debbono essere in originale o in copia autentica purché in regola con le vigenti norme fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato da questa Università.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché siano presentati con le modalità ed entro i termini indicati da questa Università.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle preferenze, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori sia gli idonei.

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno tenuti a presentare al rettore dell'Università degli studi di Bologna, pena la decadenza dalla nomina, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti.

Tali documenti redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (art. 2, lettera *a)*, del bando);

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) fotografia recente del candidato con firma autenticata;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato medico, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8) e la copia dello stato matricolare, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricevimento della rettorale con cui sono stati richiesti.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 12.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori di concorso, che risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati nella sesta qualifica funzionale, tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, presso questo Ateneo, con trattamento economico iniziale previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei al termine del quale i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione prevista dall'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bologna, per il visto e la registrazione.

Bologna, addì 4 settembre 1986

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 15 ottobre 1986
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 43

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta bollata da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 BOLOGNA

...l... sottoscritt... *(a)*..
nat... a.............................. (provincia di ....) il ....
e residente in.. (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammess... al concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici universitari, sesta qualifica funzionale,

presso la seguente sede di servizio di codesto Ateneo *(b)*: ....
....,
indetto con decreto rettorale n. 1170 del 4 settembre 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (c)..
ed allega il relativo documento (in carta libera);

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........; oppure: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....,

4) di non aver riportato condanne penali; oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali ....
(da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(d)*;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito nell'anno .... presso ....
(specificare titolo di studio);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. *(e)*;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile *(f)*;

9) si allegano i seguenti titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando ....
....

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso ....
(indicare anche il c.a.p.)...................., telefono n. ....

Data,.......................................

Firma *(g)*.............................

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito e nome.

(b) Le domande di ammissione al concorso debbono essere redatte separatamente per ciascun posto indicato nell'art. 1 del presente bando.

(c) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(d) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(e) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicare, tra le seguenti, l'ipotesi che lo riguarda: di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio di leva; ovvero di non aver prestato servizio militare perché, dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ....; ovvero di non aver prestato servizio militare perché riformato o rivedibile, ovvero di essere in servizio militare presso...

(f) Tale dichiarazione, da trascrivere nell'identica formulazione da fac-simile, deve essere sempre fatta a pena di esclusione: anche quindi se il candidato non abbia mai prestato servizio presso lo Stato od enti pubblici, ovvero abbia prestato servizio presso lo Stato od enti pubblici con rapporto a tempo determinato già esauritosi. Solo nell'ipotesi che l'impiego pubblico, anche se a termine, sia in corso mentre viene formulata la domanda di partecipazione, la dichiarazione può essere sostituita dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso cui il servizio viene prestato.

(g) La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere giudiziario, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

ISTITUTO DI PATOLOGIA VEGETALE (FACOLTÀ DI AGRARIA) - posti 1:

Prima prova scritta: tema dimostrante la conoscenza dei caratteri generali delle malattie delle piante.

Prova pratica con relazione scritta: preparazione di substrati colturali, soluzioni e messa a punto di apparecchi di registrazione.

Prova orale:

colloquio sugli argomenti trattati nelle prove scritte;
traduzione di testi tecnici redatti nella lingua straniera inglese o francese a scelta del candidato.

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI - posti 1:

Prima prova scritta: tema di economia delle imprese industriali e commerciali.

Prova pratica con relazione scritta: uso di video-terminali e relazione scritta sulla trasmissione delle informazioni.

Prova orale:

colloquio sugli argomenti trattati nelle prove scritte;
traduzione di testi tecnici redatti nella lingua inglese.

ALLEGATO 3

TITOLI CHE DANNO DIRITTO A PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

1) Insigniti di medaglia al valore militare.
2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra e profughi.
4) Mutilati ed invalidi per servizio.
4-*bis*) Mutilati ed invalidi per lavoro.
5) Orfani di guerra.
6) Orfani dei caduti per fatto di guerra.
7) Orfani dei caduti per servizio.
8) Orfani dei caduti per lavoro.
9) Feriti in combattimento.
10) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa.
11) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi.
12) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
13) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.
14) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.
15) Figli dei mutilati e degli invalidi per lavoro.
16) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra.
17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra.
18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.
19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per lavoro.
20) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
21) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso.
22) I coniugi con riguardo al numero dei figli.
23) I mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

86A8741

Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Napoli

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 18/2 del 21 febbraio 1978;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 524 del 13 febbraio 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed in particolare l'art. 7;

Visto il telegramma prot. n. 3078 del 31 luglio 1986 del Ministero della pubblica istruzione relativo all'autorizzazione a bandire concorsi ai sensi della sopracitata legge n. 41/1986;

Viste le note prot. n. 3200 del 7 agosto 1986 con le quali il Ministero della pubblica istruzione comunica l'assegnazione a questo Ateneo dei sottoindicati posti di tecnico coadiutore:

due posti all'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della prima facoltà di medicina e chirurgia;
un posto al centro elettronico amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria corrispondente alla sesta qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, per i posti sottoindicati:

istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della prima facoltà di medicina e chirurgia . . . . . posti 2

centro elettronico amministrativo . . . . » 1

Art. 2.

Titolo per l'ammissione ai predetti concorsi è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 3.

Gli aspiranti devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, che a titolo esemplificativo si riportano:

1) il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 2, n. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) non esiste limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

b) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i sottufficiali delle tre Armi che siano cessati dal servizio a domanda e d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1200, art. 4);

d) per gli operai di ruolo dello Stato (art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi predetti, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università - Corso Umberto I - Napoli, e inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno produrre, pena l'esclusione dai concorsi medesimi, domande distinte per ogni concorso al quale intendono partecipare. Esse dovranno contenere il cognome (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile), nome e l'esatta indicazione del posto per il quale il candidato intende concorrere.

Il candidato dovrà, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età o che consentono di prescindere dal limite stesso);

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) l'immunità da condanne penali ovvero eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

e) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza del candidato ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda i candidati dovranno allegare in originale o copia autenticata in bollo, i documenti comprovanti il possesso dei titoli che i candidati stessi riterranno utili ai fini dei concorsi.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopie non autenticate e non conformi alle leggi sul bollo.

Tuttavia, qualora il candidato presenti due domande, il titolo comune ai due concorsi può essere presentato in originale o fotocopia autenticata, in allegato ad una sola domanda e, in fotocopia non autenticata, in allegato all'altra domanda, purché in quest'ultima l'aspirante faccia esplicita menzione della domanda cui il titolo originale è allegato.

Art. 5.

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

I concorsi sono per titoli ed esami. Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 4 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso. A detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti. Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli nella percentuale prevista dalla legge.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed una prova orale.

CONCORSO A DUE POSTI DI TECNICO COADIUTORE PRESSO L'ISTITUTO DI TISIOLOGIA E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO DELLA PRIMA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

1) *Prova scritta:* riguardante la descrizione della esecuzione di tests diagnostici in vitro di allergologia respiratoria.
2) *Prova pratica con relazione scritta:* inerente il funzionamento delle attrezzature tecniche di laboratorio (allergologia respiratoria, fisiopatologia respiratoria, cardioemodinamica polmonare).
3) *Prova orale:* verterà sulla descrizione e sulla illustrazione dei principi tecnici di funzionamento delle attrezzature elettroniche in uso nei laboratori di allergologia respiratoria, di fisiopatologia respiratoria e cardioemodinamica polmonare.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese o francese (a scelta dei candidati) relativi alle materie che formano oggetto delle prove scritte e della prova orale.

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO COADIUTORE PRESSO IL CENTRO ELETTRONICO AMMINISTRATIVO

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

1) *Prova scritta:* verterà sul software di base, con particolare riferimento ai sistemi operativi ed alle tecniche di teleprocessing.
2) *Prova pratica con relazione scritta:* analisi di una specifica procedura, con definizione della struttura degli archivi coinvolti, e successiva codifica, in un linguaggio ad alto livello, della procedura stessa.
3) *Prova orale:* applicazione dei calcolatori elettronici; discussione di argomenti compresi nei programmi relativi agli elaborati delle due prove scritte e della prova pratica con relazione scritta.

I candidati dovranno dimostrare, inoltre, di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese.

Art. 7.

Il diario delle prove di esame con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato, a cura della commissione giudicatrice, ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato dal rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, devono presentare, per loro diretta iniziativa, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti in carta legale.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande al concorso al quale hanno partecipato.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori e quelle eventuali degli idonei saranno formate in base ai risultati degli esami e alla valutazione dei titoli. A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

I vincitori chiamati in servizio sono tenuti a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso); nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge, sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione da parte di questa amministrazione.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere la documentazione di cui sopra prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e comprovati in tal senso dalla suddetta documentazione.

Art. 11.

Le graduatorie generali di merito dei suddetti concorsi, nonché quelle dei vincitori e degli idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Art. 13.

Fatta salva la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di nomina a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo il vincitore avrà diritto al trattamento economico iniziale della sesta qualifica funzionale. Superato il periodo di prova con giudizio favorevole il vincitore sarà definitivamente confermato nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente bando di concorso sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Napoli, addì 24 ottobre 1986

p. *Il rettore:* TREMBLAY

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 5 novembre 1986
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 295

86A8743

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Udine

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di chimica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1986, si svolgeranno presso i locali siti in viale Ungheria n. 43, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 11 dicembre 1986;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 12 dicembre 1986;

prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 13 dicembre 1986.

86A9024

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 12 dicembre 1986, ore 15;
seconda prova: 13 dicembre 1986, ore 9,30.

86A9077

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise, facoltà di scienze economiche e sociali, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, si svolgeranno presso il convitto nazionale «Mario Pagano», via Vittorio Veneto, 3, Campobasso, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 dicembre 1986, ore 8;
seconda prova scritta o pratica: 3 dicembre 1986, ore 8.

86A9076

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente, nel ruolo della carriera dirigenziale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 1986, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Induno n. 4, aula C, alle ore 8 dei giorni 6 e 7 febbraio 1987.

86A8783

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente, nel ruolo della carriera dirigenziale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 1986, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Induno n. 4, aula C, alle ore 8 dei giorni 27 e 28 febbraio 1987.

86A8795

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero infantile «Regina Margherita» dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero infantile «Regina Margherita» dell'unità sanitaria locale n. 1-23, a:

un posto di direttore sanitario (igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri);

un posto di primario ospedaliero di chirurgia pediatrica;
un posto di primario ospedaliero di nefrologia;
un posto di chimico dirigente;
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia (area funzionale di chirurgia);
un posto di chimico coadiutore;
tre posti di biologo coadiutore di cui un posto per il servizio immunoematologia e trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale del presidio ospedaliero infantile «Regina Margherita» in Torino.

86A9043

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico di pneumologia - area funzionale di medicina, presso il presidio ospedaliero «S. Gerardo» dell'unità sanitaria locale n. 64.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di pneumologia - area funzionale di medicina presso il presidio ospedaliero «S. Gerardo» dell'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Monza (Milano).

86A9041

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia presso il presidio ospedaliero «Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia presso il presidio ospedaliero «Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'«Ospedale San Paolo» in Milano.

86A8952

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia (disciplina ostetricia), presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia (disciplina ostetricia), a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 1° dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e del personale dell'U.S.L. in Venafro (Isernia).

86A8920

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista, presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 128 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

86A9042

Concorso ad un posto di operatore professionale dirigente del personale infermieristico presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente del personale infermieristico presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 130 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A9031

Pubblica selezione ad un posto di operatore tecnico - falegname presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetta pubblica selezione ad un posto di operatore tecnico - falegname, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 130 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A9032

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo ai lavori preparatori della legge 17 novembre 1986, n. 759, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 19 novembre 1986).

Nei lavori preparatori della legge citata in epigrafe, nella parte relativa al Senato della Repubblica, dopo i primi due periodi sono aggiunti i seguenti:

«Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 ottobre 1986.
Esaminato dalla 6ª commissione in sede referente, il 30 ottobre 1986, 5 novembre 1986.
Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1986 (atto n. 2002/*A* - relatore: sen. RUFFINO).
Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1986».

86A9048

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986	1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L. 90.000	L. 100.000
	- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L. 180.000	L. 200.000
	- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	L. 75.000	L. 82.000
	- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:			
	- annuale	L. 285.000	L. 313.000
	- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili			
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*		L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221